

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 4

mercoledì, 29 gennaio 2014

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 gennaio 2014, n. 3/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 101, comma 1 ter della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) in materia di attività contrattuale degli enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta quali centrali di committenza del sistema sanitario regionale. Modifiche al d.p.g.r. 45/R/2008. *pag. 3*

Decreto del Presidente Giunta regionale 7 agosto 2008, n. 45/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro"). *" 8*

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 2014, n. 4

Disciplina delle fattorie didattiche. Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana). *" 29*

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2014, n. 5

Alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica (ERP) finalizzata alla razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio di ERP. *" 32*

SEZIONE III**CORTE COSTITUZIONALE
- Sentenze**

SENTENZA 13 gennaio 2014, n. 2

Sentenza sul ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso L.R. 64/201 - procedura concorsuale per affidamento servizi di trasporto pubblico su gomma. *" 38*

SUPPLEMENTI

Supplemento n. 14 al B.U. n. 4 del 29/01/2014

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

Raccolta Leggi e Regolamenti della Regione Toscana - Anno 2013.

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 gennaio 2014, n. 3/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 101, comma 1 ter della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) in materia di attività contrattuale degli enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta quali centrali di committenza del sistema sanitario regionale. Modifiche al d.p.g.r. 45/R/2008.

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Capo I

Oggetto e ambito di applicazione

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Ambito di applicazione

Capo II

Individuazione dei soggetti responsabili

Art. 4 - Nomina del responsabile unico del procedimento per la fase di gara

Art. 5 - Nomina del responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto

Art. 6 - Nomina del direttore dell'esecuzione

Capo III

Disposizioni relative alle funzioni dei soggetti responsabili e all'esecuzione del contratto

Sezione I

Funzioni dei soggetti responsabili

Art. 7 - Funzioni del responsabile unico del procedimento

Art. 8 - Funzioni del responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto

Art. 9 - Funzioni del direttore dell'esecuzione

Sezione II

Disposizioni per l'esecuzione del contratto

Art. 10 - Disposizioni sulle modalità di esecuzione dei contratti

Art. 11 - Fase di avvio del contratto

Art. 12 - Penali e risoluzione contrattuale

Art. 13 - Sospensioni e variazioni contrattuali

Art. 14 - Verifiche di conformità e controlli

Art. 15 - Adempimenti relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro

Capo IV

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 7 agosto 2008, n. 45/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro")

Art. 16 - Modifiche all'articolo 2 del d.p.g.r. 45/R/2008

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) e in particolare l'articolo 101, comma 1 ter;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 7 agosto 2008, n. 45/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro");

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 24 ottobre 2013;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 18 marzo 2013, n. 3;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 19 novembre 2013;

Visto il parere della Quarta commissione consiliare, espresso nella seduta dell'11 dicembre 2013;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 18 marzo 2013, n. 3;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 2014, n. 16;

Considerato quanto segue:

1. al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia otti-

mali del sistema sanitario regionale nel settore degli approvvigionamenti di beni e servizi, viene razionalizzato l'impiego delle risorse umane e strumentali a ciò dedicate, attraverso una definizione di ruoli, requisiti e modalità di nomina dei soggetti responsabili;

2. al fine di garantire il necessario raccordo tra le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE") e l'attività degli enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta (ESTAV) che svolgono attività di servizio tecnico oltre che di centrali di committenza e d'acquisto, si forniscono le opportune disposizioni organizzative;

3. al fine di razionalizzare i rapporti organizzativi tra gli ESTAV e le aziende sanitarie, si uniformano le procedure attualmente in essere relative agli acquisti di beni e servizi effettuati da parte degli ESTAV stessi quali centrali di acquisto e centrali di committenza;

4. al fine di uniformare e razionalizzare gli adempimenti inerenti il sistema informativo dei contratti pubblici relativi agli appalti di servizi e forniture del sistema sanitario e in considerazione delle peculiarità strutturali delle relative gare, nonché della rilevanza quantitativa dei dati prodotti dal medesimo, si assumono misure operative per la costituzione di un interfaccia appositamente dedicato;

5. al fine di accogliere, per gli aspetti sostanziali, il parere della Quarta commissione consiliare, si apportano i conseguenti adeguamenti al testo.

Si approva il presente regolamento

Capo I

Oggetto e ambito di applicazione

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 101, comma 1 ter della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), detta disposizioni relative all'esercizio dell'attività contrattuale degli enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta (ESTAV) quali centrali di committenza al servizio delle aziende e degli enti del sistema sanitario regionale, e in particolare alle modalità di nomina e alle funzioni dei soggetti responsabili che operano nell'ambito della procedura contrattuale.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per responsabile unico del procedimento (RUP), il soggetto di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

b) per responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto (RES), il soggetto di cui all'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE");

c) per direttore dell'esecuzione (DEC), il soggetto di cui all'articolo 300 del d.p.r. 207/2010;

d) per procedura contrattuale, la procedura di acquisizione di forniture e servizi disciplinata dal d.lgs. 163/2006.

Art. 3

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica:

a) agli acquisti di beni e servizi effettuati da parte degli ESTAV quali centrali di acquisto ai sensi dell'articolo 1, comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2007") e destinati alle aziende e agli enti del sistema sanitario regionale, rientranti nell'ambito della funzione di gestione dei magazzini e della logistica, quali farmaci, diagnostici, dispositivi medici e beni economici;

b) agli acquisti di beni e servizi, diversi da quelli di cui alla lettera a), rispetto ai quali gli ESTAV operano come centrali d'acquisto ai sensi dell'articolo 1, comma 455 della l. 296/2006 o come centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del d.lgs. 163/2006, rientranti nell'ambito delle funzioni trasferite ed in particolare della gestione delle reti informative e delle tecnologie sanitarie;

c) agli acquisti di beni e servizi, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), rispetto ai quali gli ESTAV operano come centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del d.lgs. 163/2006.

Capo II

Individuazione dei soggetti responsabili

Art. 4

Nomina del responsabile unico del procedimento per la fase di gara

1. Il RUP è nominato, per la cura e la gestione dell'intero procedimento di gara, dal direttore generale dell'ESTAV, o da un suo delegato, di norma all'interno delle strutture competenti per l'acquisizione di beni e servizi.

2. Il RUP possiede adeguate competenze in materia di procedure ad evidenza pubblica ed è supportato, per i profili tecnici afferenti alle sue funzioni, dai dipendenti dell'ESTAV e delle aziende sanitarie dotati delle necessarie competenze.

3. Il RUP è nominato contestualmente alla decisione di procedere all'acquisizione oppure nella fase di predisposizione dell'eventuale atto di programmazione dell'attività contrattuale di cui all'articolo 271 del d.p.r. 207/2010.

Art. 5

Nomina del responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto

1. Il RES è individuato, per la cura dell'esecuzione di ogni procedura contrattuale, in fase di programmazione o di richiesta di acquisto, ed è individuato all'interno delle strutture competenti alla gestione esecutiva del contratto.

2. Per le procedure di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), il RES è nominato dal direttore generale dell'ESTAV o da un suo delegato e coincide con il RUP, tranne che nei casi di utilizzo degli strumenti contrattuali propri delle centrali d'acquisto, quali convenzioni, accordi quadro, sistemi dinamici di acquisizione e fattispecie consimili.

3. Per le procedure di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), le aziende sanitarie si avvalgono, per l'esercizio delle funzioni di RES, del personale dell'ESTAV con adeguate competenze nella materia. Il RES è nominato dal direttore generale dell'ESTAV, o da un suo delegato, e nell'atto di nomina vengono specificate le funzioni da lui esercitate per effetto dell'avvalimento di cui al presente comma.

4. Per le procedure di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), il RES è nominato da ogni azienda sanitaria destinataria dell'appalto fra il proprio personale con adeguate competenze nella materia.

5. Nelle fattispecie contrattuali miste, nelle quali vi sia la presenza di elementi propri di più di una delle ipotesi indicate all'articolo 3, il RES è nominato con atto del direttore generale dell'ESTAV, che definisce le competenze a lui assegnate in coerenza con quanto previsto dal presente regolamento e dagli atti di cui all'articolo 10.

Art. 6

Nomina del direttore dell'esecuzione

1. Il DEC è individuato, nei casi di cui all'articolo 300 del d.p.r. 207/2010 e in casi di motivata necessità, di norma in fase di programmazione o di richiesta di acquisto,

fra personale in possesso di adeguate competenze nella materia.

2. Per le procedure di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), il DEC è nominato dal direttore generale dell'ESTAV o da un suo delegato.

3. Per le procedure di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), le aziende sanitarie si avvalgono, per l'esercizio delle funzioni di DEC, del personale dell'ESTAV. Il DEC è nominato dal direttore generale dell'ESTAV, o da un suo delegato, e nell'atto di nomina vengono specificate le funzioni da lui esercitate per effetto dell'avvalimento di cui al presente comma.

4. Per le procedure di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), il DEC è nominato da ogni azienda sanitaria destinataria dell'appalto fra il proprio personale ovvero scelto mediante le procedure previste dall'articolo 300, comma 4 del d.p.r. 207/2010.

5. Nelle fattispecie contrattuali miste, nelle quali vi sia la presenza di elementi propri di più di una ipotesi indicata all'articolo 3, il DEC è nominato con atto del direttore generale dell'ESTAV, che definisce le competenze a lui assegnate in coerenza con quanto previsto dal presente regolamento e dagli atti di cui all'articolo 10.

Capo III

Disposizioni relative alle funzioni dei soggetti responsabili e all'esecuzione del contratto

Sezione I

Funzioni dei soggetti responsabili

Art. 7

Funzioni del responsabile unico del procedimento

1. Ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 163/2006, con il supporto dei dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice, il RUP:

a) coordina la progettazione di servizi e forniture, curando la promozione di accertamenti ed indagini preliminari idonee a consentire la progettazione;

b) formula proposte all'ESTAV circa il sistema di affidamento;

c) coordina e cura l'andamento delle attività istruttorie per la predisposizione degli atti di gara;

d) coordina le attività necessarie alla nomina della commissione giudicatrice di cui all'articolo 84 del d.lgs. 163/2006 da parte del direttore generale dell'ESTAV o suo delegato;

e) compie le azioni dirette a garantire il flusso informativo e di comunicazione tra la commissione giudicatrice e l'ESTAV per l'efficiente svolgimento dell'attività di competenza;

f) effettua attività di monitoraggio dei tempi della procedura per il corretto svolgimento della stessa, segnalando eventuali difformità, impedimenti e ritardi;

g) cura la predisposizione degli atti per l'adozione dei provvedimenti necessari al procedimento di gara nonché, laddove previsto nei singoli ordinamenti, la stipula di contratti, convenzioni ed accordi quadro;

h) svolge, su delega del datore di lavoro committente, i compiti previsti all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) con riferimento alle attività di propria competenza;

i) cura gli adempimenti informativi verso l'Osservatorio dei contratti pubblici ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 7 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) per le fasi indicate nel presente comma.

2. Il RUP si avvale di professionisti, strutture e risorse dell'ESTAV e delle aziende sanitarie anche mediante la costituzione di appositi collegi tecnici. Le linee guida di cui all'articolo 10, comma 2 disciplinano nel dettaglio tali rapporti organizzativi e funzionali.

Art. 8

Funzioni del responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto

1. Ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 163/2006, il RES svolge le seguenti funzioni:

a) svolge, in coordinamento con il DEC, ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, acquisendo dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal d.lgs. 163/2006, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;

b) conferma il certificato di verifica di conformità rilasciato dal DEC;

c) compie, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il DEC ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

d) svolge, su delega del datore di lavoro committente, i compiti previsti all'articolo 26, comma 3, del d.lgs. 81/2008;

e) provvede alla raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici ai sensi della l.r. 38/2007;

f) assicura la regolare esecuzione del contratto me-

diante l'esercizio di ogni attività amministrativa, contabile e tecnica necessaria e opera con pienezza di poteri anche nei casi di cui agli articoli 5, comma 3 e 6, comma 3;

g) interviene nei casi di appurata inerzia del DEC;

h) nel caso di stipula di convenzioni, accordi quadro e fattispecie consimili, laddove non previsto diversamente dai medesimi atti, il RES cura gli atti necessari per l'adesione alla convenzione o per l'attuazione dell'accordo coordinandosi con il RUP.

2. Nel caso di stipula di convenzioni, accordi quadro e fattispecie consimili, il RES comunica tempestivamente al RUP ogni evento che, a qualunque titolo, incida sui medesimi.

3. Nelle procedure di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) in cui il RES coincide con il RUP, le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dal RUP.

Art. 9

Funzioni del direttore dell'esecuzione

1. Ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 163/2006 il DEC, ove nominato, svolge le seguenti funzioni:

a) svolge, in coordinamento con il RES, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo al RES dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal d.lgs. 163/2006;

b) provvede alla verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, avvalendosi del personale tecnico delle aziende o dell'ESTAV per le attività di supporto e rilascia, di norma, il certificato di verifica di conformità;

c) assicura la regolare esecuzione del contratto mediante l'esercizio di ogni attività amministrativa, contabile e tecnica necessaria e opera con pienezza di poteri anche nei casi di cui agli articoli 5, comma 3 e 6, comma 3;

d) cura l'avvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

e) cura i procedimenti relativi alle sospensioni contrattuali, ai sensi dell'articolo 308 del d.p.r. 207/2010, e compila i verbali di sospensione e di ripresa dell'esecuzione ivi previsti;

f) cura i procedimenti relativi alle variazioni contrattuali ai sensi dell'articolo 311 del d.p.r. 207/2010 e predispongono gli atti aggiuntivi e di sottomissione ivi previsti.

Sezione II

Disposizioni per l'esecuzione del contratto

Art. 10

Disposizioni sulle modalità di esecuzione dei contratti

1. I regolamenti adottati dai direttori generali degli

ESTAV ai sensi dell'articolo 133 della l.r. 40/2005 definiscono le modalità di esecuzione dei contratti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).

2. Ai fini di garantire l'uniformità delle procedure a livello regionale, con apposito atto del coordinatore degli ESTAV, di cui all'articolo 120, comma 2, lettera b) della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012), sono definite linee guida contenenti le disposizioni organizzative, amministrative e contabili afferenti all'esecuzione dei contratti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), per quanto non previsto negli articoli del presente capo.

3. Le aziende sanitarie sono tenute a uniformare la propria regolamentazione interna e i capitolati di gara alle linee guida di cui al comma 2.

Art. 11

Fase di avvio del contratto

1. Dell'avvio dell'esecuzione contrattuale il DEC dà notizia al RUP, salvo i casi di stipula di convenzioni, accordi quadro e fattispecie consimili, in cui alla comunicazione provvede il RES.

2. Ove previsto dal capitolato di gara, il DEC cura la redazione di apposito verbale, che viene redatto in duplice esemplare e controfirmato dall'impresa.

3. Ove previsto dai capitolati di gara o comunque ritenuto necessario, il DEC cura gli incontri preliminari alla fase di avvio, durante i quali si procede alla definizione dei documenti inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 12

Penali e risoluzione contrattuale

1. Il DEC riferisce al RES circa ogni ipotesi di ritardo o non conformità delle prestazioni alle prescrizioni contrattuali e assicura, nell'esercizio della vigilanza contrattuale, ogni iniziativa volta a prevenire tali evenienze.

2. Le penali a fronte delle inadempienze contrattuali vengono irrogate dal RES, su proposta del DEC.

3. Il RES può proporre la risoluzione dei contratti attuativi di accordi quadro o convenzioni agli organi competenti, informandone il RUP.

4. Il RES, o il DEC nelle ipotesi previste ai commi 2 e 3, informa il RUP di ogni episodio rilevante ai fini della risoluzione della convenzione, accordo quadro e fattispecie consimili, in particolare qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Art. 13

Sospensioni e variazioni contrattuali

1. In caso di sospensioni o variazioni contrattuali il RES, su comunicazione del DEC, cura l'adozione degli atti amministrativi da parte degli organi competenti secondo l'ordinamento contabile di ciascuna azienda sanitaria.

Art. 14

Verifiche di conformità e controlli

1. I regolamenti e le linee guida di cui all'articolo 10 precisano i casi in cui le verifiche di conformità possono essere effettuate a campione e stabiliscono la periodicità delle verifiche in corso di esecuzione.

2. Gli ESTAV possono effettuare controlli a campione e verifiche ispettive in corso di contratto al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall'affidatario, ai sensi dell'articolo 312 del d.p.r. 207/2010.

Art. 15

Adempimenti relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro

1. Il RES ed il DEC svolgono le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, fornendo agli organi aziendali competenti informazioni utili per lo svolgimento di azioni dirette a verificare il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

2. Il RES, con il supporto eventuale del DEC, svolge ogni azione necessaria per la redazione, l'aggiornamento e le modifiche del documento unico per la valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), di cui all'articolo 26 del d. lgs. 81/2008.

3. Per lo svolgimento delle azioni di cui al comma 2 il RES si avvale del supporto dei servizi di prevenzione e protezione (SEPP) delle rispettive aziende sanitarie, nel rispetto delle competenze stabilite dagli ordinamenti delle singole aziende per lo svolgimento di tali funzioni.

Capo IV

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 7 agosto 2008, n. 45/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro")

Art. 16

Modifiche all'articolo 2 del d.p.g.r. 45/R/2008

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 del decreto del

Presidente della Giunta regionale 7 agosto 2008, n. 45/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”) è inserito il seguente:

“3 bis. Nel rispetto delle specifiche tecniche definite dall’Osservatorio, all’interno del sistema informativo è costituito e gestito dagli enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta (ESTAV) un interfaccia, appositamente dedicato alla trasmissione dei dati relativi ai contratti di forniture e servizi affidati dagli enti stessi e dalle aziende sanitarie.”.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 21 gennaio 2014

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 agosto 2008, n. 45/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”), coordinato con:

- decreto del Presidente della Giunta regionale 21 gennaio 2014, n. 3/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 101, comma 1 ter della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) in materia di attività contrattuale degli enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta quali centrali di committenza del sistema sanitario regionale. Modifiche al d.p.g.r. 45/R/2008” sopra riportato.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti normativi qui richiamati.

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Decreto del Presidente Giunta regionale 7 agosto 2008, n. 45/R (Regolamento di attuazione della legge

regionale 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”).

INDICE

Titolo I

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CAPO II DELLA L. R. 38/2007, IN MATERIA DI OSSERVATORIO REGIONALE SUI CONTRATTI PUBBLICI

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

Capo II

Sistema informativo regionale dei contratti pubblici

Art. 2 - Caratteristiche del sistema informativo

Art. 3 - Semplificazione amministrativa

Art. 4 - Concorso delle strutture regionali

Art. 5 - Disposizioni generali sul trattamento dei dati

Capo III

Archivio regionale dei contratti pubblici

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 6 - Costituzione dell’archivio regionale dei contratti pubblici

Art. 7 - Completezza dei dati e delle informazioni

Art. 8 - Composizione dell’archivio

Art. 9 - Modalità di acquisizione dei dati

Sezione II

Sezione “Anagrafica”

Art. 10 - Modalità di acquisizione dei dati contenuti nella sezione “Anagrafica”

Sezione III

Sezione “Regolarità e sicurezza del lavoro”

Art.11 - Contenuto della sezione

Art. 12 - Modalità di acquisizione dei dati contenuti nella sezione “Regolarità e sicurezza del lavoro”

Art. 13 - Termini per la trasmissione dei dati e delle informazioni

Sezione IV

Sezione dell’“Intero ciclo degli appalti”

Art. 14 - Contenuto della sezione

Art. 15 - Modalità di acquisizione dei dati contenuti nella sezione "Intero ciclo degli appalti"

Art. 16 - Termini per la trasmissione dei dati e delle informazioni

Capo IV

Disposizioni sulla trasmissione e sulla pubblicazione dei dati e delle informazioni

Art. 17 - Oggetto delle pubblicazioni

Art. 18 - Modalità di trasmissione

Art. 19 - Esclusione dalla comunicazione

Art. 20 - Termini per la trasmissione dei dati e delle informazioni

Capo V

Disposizioni sull'accesso ai dati e alle informazioni

Art. 21 - Accesso ai dati

Art. 22 - Modalità dell'accesso

Art. 23 - Ulteriori funzionalità operative del Sistema informativo

Capo VI

Organizzazione e funzionamento dell'osservatorio

Sezione I

Comitato di indirizzo

Art. 24 - Composizione del comitato di indirizzo

Art. 25 - Presidente

Art. 26 - Funzionamento del comitato

Art. 27 - Organizzazione dei lavori del comitato

Art. 28 - Attività segretariali e di supporto

Sezione II

Organizzazione delle attività dell'Osservatorio

Art. 29 - Gruppi di lavoro

Art. 30 - Cabina di regia

Capo VII

Norme in materia di prezzario regionale

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 31 - Prezzario regionale

Art. 32 - Finalità del prezzario

Sezione II

Procedimento per la formazione, validazione e aggiornamento del prezzario regionale

Art. 33 - Modalità per la formazione e la validazione del prezzario

Art. 34 - Aggiornamento del prezzario

Sezione III

Criteri per la formazione e l'applicazione del prezzario regionale dei lavori

Art. 35 - Struttura del prezzario regionale dei lavori

Art. 36 - Costi della manodopera

Art. 37 - Parametri di riferimento

Sezione IV

Criteri per la formazione e l'applicazione del prezzario regionale delle forniture

Art. 38 - Contenuti del prezzario delle forniture

Art. 39 - Costi della sicurezza

Sezione V

Criteri per la formazione e l'applicazione del prezzario regionale dei servizi

Art. 40 - Contenuti del prezzario dei servizi

Art. 41 - Costi della manodopera e della sicurezza

Titolo II

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 22 E 23 DELLA L.R. 38/2007, IN MATERIA DI SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO NEI CANTIERI

Capo I

Disposizioni in materia di tutor di cantiere

Art. 42 - Requisiti professionali del tutor di cantiere

Art. 43 - Compiti del tutor di cantiere

Art. 44 - Poteri del tutor di cantiere

Art. 45 - Varianti in corso d'opera

Art. 46 - Linee guida regionali

Capo II

Disposizioni in materia di regolarità del lavoro

Art. 47 - Sistemi di rilevazione delle presenze

Art. 48 - Regolarità dei rapporti di lavoro

Art. 49 - Accertamento della regolarità dei rapporti di lavoro

Titolo III

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CAPO VI, SEZIONE I, DELLA L.R. 38/2007, IN MATERIA DI APPALTI DI INTERESSE GENERALE

Capo I

Disposizioni generali

Art. 50 - Ambito di applicazione

Art. 51 - Programmazione degli appalti di interesse generale

Capo II
Disposizioni procedurali

Art. 52 - Procedura unica di gara
Art. 53 - Ricognizione del fabbisogno

Capo III
Disciplina della convenzione e delle fasi contrattuali successive alla gara

Sezione I
Convenzione

Art. 54 - Convenzione con le amministrazioni interessate
Art. 55 - Oggetto della convenzione

Sezione II
Disposizioni sull'adesione

Art. 56 - Stipulazione del contratto generale
Art. 57 - Modalità di adesione al contratto generale
Art. 58 - Cauzione

Sezione III
Disposizioni sull'esecuzione del contratto di appalto

Art. 59 - Gestione del rapporto contrattuale
Art. 60 - Procedimento
Art. 61 - Inadempimento del contratto
Art. 62 - Monitoraggio dell'esecuzione del contratto

Capo IV
Disposizioni specifiche per particolari tipologie contrattuali

Art. 63 - Contratti di finanziamento

Capo V
Disposizioni transitorie

Art. 64 - Termine per la costituzione del Comitato di indirizzo

Allegato A - Archivio dei Contratti pubblici: dati e informazioni della sezione anagrafica (Articolo 10)

Allegato B - Archivio dei Contratti pubblici: dati relativi all'impiego della manodopera ed alla tutela e sicurezza del lavoro. (articolo 11)

Allegato C - Archivio dei Contratti pubblici: sezione "Intero ciclo dell'appalto" (articolo 14)

Titolo I
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL
CAPO II DELLA L. R. 38/2007, IN MATERIA
DI OSSERVATORIO REGIONALE
SUI CONTRATTI PUBBLICI

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
Oggetto

1. Il presente titolo disciplina l'attività dell'Osservatorio regionale sui contratti pubblici, istituito dall'articolo 4 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), per lo svolgimento dei compiti di cui agli articoli 5 e 7 della stessa, dettando a tal fine le disposizioni di attuazione previste dall'articolo 66, comma 1, lettera a) della l. r. 38/2007.

Capo II
Sistema informativo regionale
dei contratti pubblici

Art. 2
Caratteristiche del sistema informativo

1. L'Osservatorio provvede ai compiti ad esso attribuiti dall'articolo 5 e dall'articolo 7 della l. r. 38/2007 attraverso il proprio sistema informativo, nel rispetto altresì della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza del sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana").

2. In particolare, l'Osservatorio provvede:
a) all'acquisizione, alla gestione ed alla diffusione dei dati e delle informazioni contenute nell'archivio di cui al Capo III;
b) alla pubblicità, sulla pagina web dell'Osservatorio, degli atti e delle informazioni, ai sensi delle disposizioni di cui al Capo IV.

3. La trasmissione di informazioni, atti, e documenti, da parte delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 2 della l.r. 38/2007 avviene esclusivamente in formato elettronico e per via telematica, secondo le specifiche tecniche definite dall'Osservatorio, in collaborazione con la struttura regionale competente in materia di sistema informativo, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2.

3 bis.¹ Nel rispetto delle specifiche tecniche definite dall'Osservatorio, all'interno del sistema informativo

è costituito e gestito dagli enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta (ESTAV) un interfaccia, appositamente dedicato alla trasmissione dei dati relativi ai contratti di forniture e servizi affidati dagli enti stessi e dalle aziende sanitarie.

4. L'Osservatorio costituisce ed avvia il proprio sistema informativo, con le modalità previste dal presente regolamento, anche mediante forme specifiche di interconnessione con gli analoghi sistemi informativi degli enti e delle amministrazioni pubbliche titolari dei dati e delle informazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 11 della l. r. 38/2007.

5. I dati raccolti attraverso il sistema informativo dell'Osservatorio regionale restano nella disponibilità delle stazioni appaltanti titolari di essi, ai fini delle utilizzazioni interne delle stazioni appaltanti medesime.

Art. 3

Semplificazione amministrativa

1. L'Osservatorio organizza e gestisce il sistema informativo garantendo la massima semplificazione amministrativa e procedurale, e in particolare, sollevando le stazioni appaltanti dai seguenti oneri:

a) duplicazione, relativamente ad uno stesso contratto, dell'invio di informazioni già trasmesse all'Osservatorio;

b) trasmissione di dati e di informazioni comunque già in possesso dell'Osservatorio medesimo o di altra struttura regionale;

c) invio o trasmissione di dati e di informazioni acquisite dall'Osservatorio sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 11 della l. r. 38/2007.

Art. 4

Concorso delle strutture regionali

1. All'espletamento dei compiti attribuiti all'Osservatorio, e, in particolare, ai fini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), concorrono, secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, della l. r. 38/2007, tutte le strutture regionali, anche mediante l'interconnessione delle infrastrutture della rete telematica regionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 10, della legge stessa.

2. L'acquisizione dei dati e delle informazioni gestite dal sistema informativo dell'Osservatorio è effettuata, in collaborazione con la struttura regionale competente, anche ai fini degli adempimenti statistici, nel rispetto del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400), e della legge regionale 2 settembre 1992, n. 43 (Istituzione dell'Ufficio di statistica della Regione Toscana).

Art. 5

Disposizioni generali sul trattamento dei dati

1. Il trattamento dei dati acquisiti mediante il sistema informativo dell'Osservatorio avviene nel rispetto delle disposizioni stabilite dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

2. I dati personali di cui al comma 1 sono custoditi e controllati mediante idonee e preventive misure di sicurezza, nel rispetto degli obblighi di cui al titolo V, parte I, del d. lgs. 196/2003 ed al disciplinare tecnico, Allegato B), allo stesso decreto legislativo.

Capo III

Archivio regionale dei contratti pubblici

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 6

Costituzione dell'archivio regionale dei contratti pubblici

1. E' costituito l'archivio regionale dei contratti pubblici, contenente l'insieme dei dati e delle informazioni acquisite dall'Osservatorio per lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dagli articoli 5 e 7 della l. r. 38/2007.

Art. 7

Completezza dei dati e delle informazioni

1. Fanno parte dell'archivio regionale dei contratti pubblici tutti i dati e le informazioni acquisite dall'Osservatorio relativamente ai contratti pubblici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.

2. Dell'archivio regionale dei contratti pubblici fanno parte altresì:

a) i dati e le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e relativa normativa di attuazione, all'acquisizione dei quali l'Osservatorio provvede nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 7 della l. r. 38/2007;

b) gli ulteriori dati e le informazioni trasmessi all'Osservatorio ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della l. r. 38/2007.

Art. 8

Composizione dell'archivio

1. Nell'ambito dell'archivio costituito ai sensi dell'articolo 6, sono individuate le seguenti sezioni:

- a) Sezione "Anagrafica";
- b) Sezione "Regolarità e sicurezza del lavoro";
- c) Sezione "Intero ciclo degli appalti".

Art. 9

Modalità di acquisizione dei dati

1. All'acquisizione dei dati e delle informazioni di cui agli allegati A, B e C al presente regolamento, l'Osservatorio provvede attraverso il sistema informativo di cui all'articolo 2, e nel rispetto di quanto disposto all'articolo 3.

2. L'Osservatorio, nei casi in cui sia prevista l'acquisizione diretta dei dati presso le stazioni appaltanti, predisporre apposita modulistica, ispirata al criterio della massima semplicità, approvata con decreto del dirigente regionale responsabile della struttura dell'Osservatorio.

Sezione II

Sezione "Anagrafica"

Art. 10

Modalità di acquisizione dei dati contenuti nella sezione "Anagrafica"

1. La sezione "Anagrafica" contiene i dati e le informazioni elencate all'Allegato A al presente regolamento, relativi all'anagrafica delle stazioni appaltanti e a quella delle imprese, nonché degli altri soggetti coinvolti nello svolgimento dell'appalto.

2. I dati e le informazioni sono acquisiti ed aggiornati tramite estrazione dalla sezione "Regolarità e sicurezza del lavoro" e da quella dell'"Intero ciclo dell'appalto", incrementati altresì con i dati e le informazioni acquisite tramite il sistema di rete di cui all'articolo 11 della l. r. 38/2007.

Sezione III

Sezione "Regolarità e sicurezza del lavoro"

Art. 11²

Contenuto della sezione

1. La sezione "Regolarità e sicurezza del lavoro" contiene i dati e le informazioni di cui all'allegato B al presente regolamento.

2. I dati e le informazioni di cui all'allegato B sono trasmessi relativamente a:

- a) contratti di lavori pubblici, se di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 125, comma 8, secondo periodo del d.lgs. 163/2006;
- b) contratti di fornitura con posa in opera, se di importo

pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 125, comma 11, secondo periodo del d.lgs. 163/2006;

c) contratti di servizi per i quali sia previsto l'impiego diretto della manodopera, se di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 125, comma 11 del d.lgs. 163/2006, corrispondenti:

1) alle categorie 1, 10, 12, 14 e 16 dell'allegato II A al d. lgs. 163/2006;

2) alle categorie 17, 20, 23, 25, 26 e 27 dell'allegato II B al d.lgs. 163/2006.

3. I dati di cui all'allegato B, lettere da a) ad h) ed r) sono trasmessi anche per i contratti di cui al comma 2 di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 125, comma 8, secondo periodo e comma 11 del d.lgs. 163/2006.

4. I dati di cui al comma 3 sono trasmessi unitamente alla pubblicazione dell'esito della procedura di appalto di cui all'articolo 10, comma 3, lettera c) della l.r. 38/2007, da effettuarsi nei termini di cui all'articolo 20, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 13, comma 2.

5. Nei dati e nelle informazioni di cui al comma 2 non sono compresi quelli relativi ai contratti esclusi di cui agli articoli 19, 22, 23, 24, 25 e 26 del d.lgs. 163/2006, nonché quelli relativi ai contratti per i quali non sia previsto l'obbligo di acquisizione del codice identificativo di gara (CIG) ai sensi degli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e dall'articolo 6 del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187 (Misure urgenti in materia di sicurezza), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.

Art. 12

Modalità di acquisizione dei dati contenuti nella sezione "Regolarità e sicurezza del lavoro"

1. L'Osservatorio provvede all'acquisizione ed all'aggiornamento dei dati e delle informazioni contenute nella sezione "Regolarità e sicurezza del lavoro", attraverso le comunicazioni inviate dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 11, incrementate da quelle acquisite dall'Osservatorio in attuazione delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 11 della l. r. 38/2007.

Art. 13³

Termini per la trasmissione dei dati e delle informazioni

1. Le stazioni appaltanti provvedono alla trasmissione dei dati e delle informazioni contenute nella sezione "Regolarità e sicurezza del lavoro":

- a) entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto,

per i dati di cui all'allegato B, lettere da a) ad h) e da j) ad n);

b) entro trenta giorni dalla stipula del subcontratto, per quelli di cui all'allegato B, lettera i);

c) entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento al quale l'informazione si riferisce, per i dati di cui all'allegato B, lettere da o) a s);

d) entro trenta giorni dal termine dei lavori o di esecuzione del contratto, per i dati di cui all'allegato B, lettera t).

2. I dati di cui all'allegato B, lettere da a) ad h) sono trasmessi in ogni caso con preavviso di almeno due giorni dall'effettivo inizio dei lavori o di esecuzione del contratto.

3. In caso di lavori di somma urgenza ai sensi dell'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del DLGS 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 2004/17/CE e 2004/18/CE") ed in caso di interventi effettuati nell'ambito di contratti aperti e/o accordi quadro di cui all'articolo 59 del d.lgs. 163/2006, le informazioni di cui al comma 2 sono trasmesse, nei soli casi in cui l'intervento preveda una durata superiore ai due giorni, non oltre il giorno successivo a quello di inizio dei lavori o di esecuzione del contratto.

Sezione IV

Sezione dell' "Intero ciclo degli appalti"

Art. 14

Contenuto della sezione

1. La Sezione "Intero ciclo degli appalti" contiene i dati e le informazioni elencati nell'Allegato C al presente regolamento, inerenti ai contratti pubblici oggetto delle disposizioni di cui al Capo II della l. r. 38/2007, relativamente all'intero ciclo dell'appalto, dalla programmazione alla progettazione, all'affidamento, nonché alla stipulazione ed all'esecuzione del contratto.

2.4 Fatte salve le comunicazioni richieste ai fini di cui all'articolo 11, nei dati e nelle informazioni di cui al comma 1 non sono compresi quelli relativi:

a) ai contratti di importo pari o inferiore a euro 150.000;

b) ai contratti esclusi, di cui agli articoli da 19 a 26 del d.lgs.163/2006;

c) ai contratti di lavori, servizi e forniture nei settori speciali di cui alla parte III del d.lgs.163/2006 limitatamente ai dati ed alle informazioni di cui all'allegato C, paragrafo 1, lettere da e) a i);

d) ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 500.000 euro limitatamente ai dati ed alle

informazioni di cui all'allegato C, paragrafo 1, lettera g), punto 1 (importo e date degli stati di avanzamento emessi) e punto 2 (modalità e tempi di pagamento degli stati di avanzamento);

e) ai contratti per i quali non sia previsto l'obbligo di acquisizione del codice identificativo di gara (CIG), di cui all'articolo 3 della l. 136/2010.

Art. 15

Modalità di acquisizione dei dati contenuti nella sezione "Intero ciclo degli appalti"

1. L'Osservatorio provvede, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, all'acquisizione ed all'aggiornamento dei dati e delle informazioni contenute nella sezione "Intero ciclo degli appalti" attraverso:

a) i dati e le informazioni di cui all'articolo 14, trasmessi dalle stazioni appaltanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 della l. r. 38/2007;

b) le comunicazioni acquisite dall'Osservatorio in attuazione delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 11 della l. r. 38/2007;

c) le comunicazioni comunque acquisite dall'Osservatorio nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 7 della l. r. 38/2007, e con le modalità definite ai sensi dell'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del d. lgs. 163/2006.

Art. 16

Termini per la trasmissione dei dati e delle informazioni

1. Le stazioni appaltanti provvedono alla trasmissione dei dati e delle informazioni di cui all'allegato C entro i termini di cui all'articolo 7, comma 8, del d. lgs. 163/2006, ove da questo previsti, e in mancanza entro il termine massimo di sessanta giorni dal verificarsi dell'evento oggetto di comunicazione.

Capo IV

Disposizioni sulla trasmissione e sulla pubblicazione dei dati e delle informazioni

Art. 17

Oggetto delle pubblicazioni

1. L'Osservatorio provvede, contestualmente alla trasmissione da parte delle stazioni appaltanti, alla pubblicazione sulla propria pagina web, degli atti e delle informazioni di cui all'articolo 10 della l. r. 38/2007, nonché dell'avviso pubblico di cui all'articolo 3, comma 4, della legge stessa.

Art. 18

Modalità di trasmissione

1. Gli atti e le informazioni soggetti a pubblicazione

ai sensi dell'articolo 17 sono trasmessi dalle stazioni appaltanti all'Osservatorio, che provvede, tramite il sistema informativo di cui al Capo II, all'acquisizione e alla contestuale pubblicazione sulla propria pagina web.

2. I programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori pubblici sono pubblicati sulla base degli schemi tipo di cui all'articolo 128, comma 11, del d. lgs. 163/2006.

3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 29, comma 3, della l.r. 38/2007, i programmi annuali per forniture e servizi sono pubblicati sulla base degli schemi tipo definiti dall'Osservatorio ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), della stessa legge.

Art. 19

Esclusione dalla comunicazione

1. Per gli accordi quadro conclusi in conformità con l'articolo 59 del d. lgs. 163/2006, le stazioni appaltanti, secondo quanto disposto altresì dall'articolo 65, comma 2, dello stesso d. lgs., sono esentate dalla trasmissione all'Osservatorio di un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo.

1 bis.⁵ I contratti di acquisto in economia di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 125, comma 11, secondo periodo del d.lgs. 163/2006 non sono soggetti agli obblighi di pubblicità previsti dall'articolo 10 della l.r. 38/2007, ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 11, comma 2, lettere, b) e c).

Art. 20

Termini per la trasmissione dei dati e delle informazioni

1. Gli atti e le informazioni di cui all'articolo 10, comma 3, della l.r. 38/2007 sono inviati dalle stazioni appaltanti all'Osservatorio, per la pubblicazione ai sensi dell'articolo 17:

a) entro venti giorni dall'approvazione, per il programma triennale dei lavori pubblici e per i relativi aggiornamenti, nonché per il programma annuale di forniture e di servizi;

b) entro il termine di quarantotto giorni dalla data di aggiudicazione del contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro, o dall'esito della procedura di affidamento di servizi di progettazione o di direzione lavori, nonché di quello della procedura negoziata, per il relativo avviso;

c) entro venti giorni dall'approvazione del programma triennale dei lavori pubblici di cui alla lettera a), per gli avvisi relativi alle proposte di finanza di progetto.

Capo V

Disposizioni sull'accesso ai dati

Art. 21

Accesso ai dati

1. L'Osservatorio regionale garantisce, con le modalità previste all'articolo 22, l'accesso, tramite il sistema informativo di cui al Capo II, ai dati ed alle informazioni di cui all'articolo 5, comma 3, della l.r. 38/2007, e alle relative elaborazioni, nel rispetto di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e dalle altre disposizioni di legge, statali e regionali, in materia.

Art. 22

Modalità dell'accesso

1. L'accesso è garantito a tutti i soggetti privati, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

2. Sono compresi tra i soggetti di cui al comma 1 quelli portatori, sia direttamente che indirettamente, di interessi pubblici o collettivi.

3. L'accesso anche in via informatica è garantito:

a) alle stazioni appaltanti;

b) agli enti ed agli organi pubblici competenti all'effettuazione dei controlli di cui al Capo III della l. r. 38/2007, nonché a quelli legittimati ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 38/2007, con riferimento ai dati e alle informazioni contenute nella sezione "Anagrafica" ed ai dati e alle informazioni contenute nella sezione "Regolarità e sicurezza del lavoro";

c) ai soggetti di cui al comma 2.

4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 13 del d. lgs. 163/2006, l'accesso ai dati contenuti nella Sezione "Intero ciclo dell'appalto" è generalizzato.

5. L'accesso ai dati del Sistema informativo regionale da parte dei soggetti di cui al presente articolo avviene sulla base di un sistema di autorizzazione e autenticazione gestito mediante apposita procedura del Sistema informativo. Per i dati di cui al comma 4, l'accesso avviene in base a una procedura di mera autenticazione.

Art. 23

Ulteriori funzionalità operative del Sistema informativo

1. L'Osservatorio garantisce l'accesso generalizzato ai dati statistici, anche mediante apposite procedure informatiche che consentano all'utenza elaborazioni dinamiche su macrodati.

2. L'Osservatorio evade le richieste di estrazione ed elaborazione dei dati ad esso inoltrate da parte di istituti ed altri soggetti interessati, limitatamente ai campi strettamente necessari per motivi di studio o ricerca, e nel rispetto delle disposizioni relative al trattamento dei dati per scopi statistici e di ricerca scientifica.

Capo VI

Organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio

Sezione I

Comitato di indirizzo

Art. 24

Composizione del comitato di indirizzo

1. Il Comitato di indirizzo dell'Osservatorio previsto dall'articolo 6 della l.r. 38/2007 è presieduto dal dirigente responsabile dell'Osservatorio, ed è composto da:

- a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di sicurezza del lavoro;
- b) un rappresentante delle Aziende sanitarie della Toscana;
- c) un rappresentante dei comuni della Toscana;
- d) un rappresentante delle province della Toscana;
- e) un rappresentante delle comunità montane della Toscana;
- f) un rappresentante del sistema camerale toscano;
- g) un rappresentante delle associazioni imprenditoriali;
- h) un rappresentante delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello regionale;
- i) un rappresentante degli ordini professionali.

2. Il componente di cui al comma 1, lettera b, è designato dal Direttore della direzione generale competente.

3. I rappresentanti di cui al comma 1, lettere c), d), ed e), sono designati dal Consiglio delle autonomie locali.

4. Il rappresentante di cui alla lettera f) è designato dall'Unione regionale delle camere di commercio della Toscana.

5. I rappresentanti di cui alle lettere g) e h) sono designati dai soggetti economici e sociali che partecipano alle attività di concertazione e confronto ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).

6. Il rappresentante di cui alla lettera i) è designato dal Comitato unitario delle professioni

7. Sulla base di apposite intese tra il Presidente della Giunta regionale e le relative amministrazioni, possono far parte del comitato di indirizzo:

a) un rappresentante della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze;

b) un rappresentante del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali;

c) un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

d) un rappresentante dell'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS);

e) un rappresentante delle casse edili;

f) un rappresentante dell'Istituto Superiore Prevenzione e sicurezza sul Lavoro (ISPESL).

8. Il comitato di indirizzo è nominato con decreto del presidente della Giunta regionale, e dura in carica per cinque anni.

Art. 25

Presidente

1. Il presidente convoca le riunioni del comitato di indirizzo, fissandone l'ordine del giorno.

2. Il presidente sovrintende e coordina i lavori, presiede ai compiti di direzione e conduzione delle riunioni del comitato, provvedendo a proporre le conseguenti determinazioni, e dichiarando l'esito delle eventuali votazioni.

3. Il presidente, in relazione all'ordine del giorno, ha facoltà di invitare alle sedute del comitato esperti ed altri soggetti competenti per materia, ai quali non è riconosciuto diritto di voto.

Art. 26

Funzionamento del comitato

1. Il comitato svolge i compiti previsti dall'articolo 6 della l.r. 38/2007 con le modalità determinate nel regolamento interno approvato dal comitato stesso all'atto del suo insediamento.

2. Le sedute del comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla seduta, e in caso di parità nella votazione prevale il voto del presidente.

3. La partecipazione alle sedute dell'organo può essere delegata, dal singolo membro, ad altro soggetto, in relazione all'argomento oggetto della seduta di cui si tratta.

Art. 27

Organizzazione dei lavori del comitato

1. Al fine di conseguire una migliore funzionalità

nell'organizzazione dei lavori, il comitato, ferma restando la struttura unitaria dell'organismo, può deliberare la costituzione di appositi sottogruppi, cui affidare l'approfondimento di specifici ambiti di competenza. Alle riunioni dei sottogruppi possono essere invitati altri soggetti esperti del settore.

Art. 28

Attività segretariali e di supporto

1. Le funzioni di segreteria del comitato e di supporto alle attività dello stesso sono assicurate dall'Osservatorio.

Sezione II

Organizzazione delle attività dell'Osservatorio

Art. 29

Gruppi di lavoro

1. L'Osservatorio provvede ai compiti ad esso attribuiti anche attraverso la costituzione di appositi gruppi di lavoro interdirezionali, composti dalle strutture regionali sia tecniche che amministrative competenti, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della l. r. 38/2007.

2. Ai gruppi di lavoro di cui al comma 1, anche in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della l. r. 38/2007 possono prendere parte, in via stabile o occasionale, senza oneri per la Regione, tecnici o esperti indicati anche dai soggetti facenti parte del comitato di indirizzo di cui all'articolo 24.

Art. 30

Cabina di regia

1. A supporto dell'organizzazione dell'attività dell'Osservatorio e dei gruppi di lavoro di cui all'articolo 29, è costituita una cabina di regia di cui fanno parte, oltre al dirigente responsabile dell'Osservatorio, con compiti di coordinamento, i dirigenti delle competenti strutture regionali, o funzionari da essi delegati.

2. Alle sedute della cabina di regia possono essere invitati, in relazione allo specifico ordine del giorno, i coordinatori dei gruppi di lavoro, nonché i tecnici o esperti di cui all'articolo 29, comma 2.

Capo VII

Norme in materia di prezzario regionale

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 31

Prezzario regionale

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12, comma 3,

della l.r. 38/2007, l'Osservatorio elabora un prezzario regionale, sulla base delle disposizioni di cui al presente Capo.

Art. 32

Finalità del prezzario

1. Il prezzario regionale è elaborato al fine di garantire, da parte delle stazioni appaltanti, nella elaborazione dei capitolati di appalto e nella definizione degli importi a base di gara, l'uniformità dei prezzi e l'adeguatezza ai valori medi di mercato, da valutarsi in rapporto alle prestazioni oggetto del contratto.

Sezione II

Procedimento per la formazione, validazione e aggiornamento del prezzario regionale

Art. 33

Modalità per la formazione e la validazione del prezzario

1. L'Osservatorio provvede alla formazione, alla validazione ed all'aggiornamento del prezzario regionale, anche avvalendosi dei sottogruppi di cui all'articolo 27 ovvero dei gruppi di lavoro di cui all'articolo 29, con compiti consultivi e di supporto per l'elaborazione e per la validazione del prezzario regionale, nonché per l'approfondimento specifico di tutte le problematiche ad esso connesse.

2. Per la formazione del prezzario l'Osservatorio può altresì promuovere la stipulazione, senza oneri per la Regione, di apposite convenzioni con uno o più soggetti esperti nei settori di riferimento.

3. Alla validazione del prezzario provvede l'Osservatorio, che lo trasmette alla Giunta regionale, per la relativa approvazione.

Art. 34

Aggiornamento del prezzario

1. L'Osservatorio provvede all'aggiornamento annuale del prezzario regionale, con particolare riferimento alle voci di elenco di cui all'articolo 133, comma 8, primo periodo, del d. lgs. 163/2006.

2. Il prezzario regionale cessa di avere validità il 31 dicembre di ogni anno. Esso può essere transitoriamente utilizzato fino al 30 giugno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.

Sezione III

Criteri per la formazione e l'applicazione del prezzario regionale dei lavori

Art. 35

Struttura del prezzario regionale dei lavori

1. Il prezzario regionale dei lavori si articola in sezioni, che tengono conto, tra l'altro:

- a) dei prezzi delle componenti elementari;
- b) dei prezzi delle opere compiute e delle lavorazioni;
- c) dei costi della manodopera di cui all'articolo 36;
- d) dei costi della sicurezza di cui al punto 4 dell'Allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- e) dei costi inerenti agli oneri socio-ambientali.

Art. 36

Costi della manodopera

1. Il prezzario regionale dei lavori pubblici evidenzia i costi unitari utili al calcolo dell'incidenza del costo della manodopera, secondo quanto disposto dall'articolo 12, comma 5, della l.r. 38/2007, sulla base delle tabelle del Ministero del Lavoro, salute e politiche sociali previste dall'articolo 86, comma 3 bis, del d.lgs. 163/2006 o, in mancanza di queste, dai contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi integrativi territoriali.

Art. 37

Parametri di riferimento

1. Le voci del prezzario regionale fanno riferimento a condizioni ambientali e operative ordinariamente ricorrenti.

2. Qualora si versi in situazioni ambientali e operative diverse da quelle di cui al comma 1, risultanti dal progetto dell'opera o dei lavori di cui si tratti, il corrispondente adeguamento dei prezzi può essere effettuato mediante l'applicazione, globale o alle singole voci, di coefficienti correttivi variabili.

Sezione IV

Criteri per la formazione e l'applicazione del prezzario regionale delle forniture

Art. 38

Contenuti del prezzario delle forniture

1. L'Osservatorio elabora il prezzario regionale delle forniture mediante:

- a) l'individuazione preliminare delle tipologie di prevalente interesse delle stazioni appaltanti che operano sul territorio regionale;

- b) la definizione di un sistema di codifica;
- c) la rilevazione e l'analisi dei prezzi di mercato;
- d) la definizione dei costi unitari dei prodotti oggetto delle forniture.

Art. 39

Costi della sicurezza

1. Nell'ambito dei costi delle forniture con posa in opera, installazione o montaggio individuati ai sensi dell'articolo 38, il prezzario regionale evidenzia i costi relativi alla sicurezza, di cui all'articolo 26, comma 5, del d. lgs. 81/2008.

Sezione V

Criteri per la formazione e l'applicazione del prezzario regionale dei servizi

Art. 40

Contenuti del prezzario dei servizi

1. L'Osservatorio elabora il prezzario regionale dei servizi mediante:

- a) l'individuazione delle maggiori tipologie di servizi di interesse delle stazioni appaltanti che operano sul territorio regionale;
- b) la rilevazione e l'analisi dei prezzi di mercato, anche per moduli standardizzati;
- c) la definizione di costi unitari dei servizi individuati.

Art. 41

Costi della mano d'opera e della sicurezza

1. Il prezzario regionale dei servizi evidenzia i costi della mano d'opera, secondo quanto disposto dall'articolo 12, comma 5, della l. r. 38/2007.

2. Il prezzario evidenzia altresì i costi relativi alla sicurezza di cui all'articolo 39.

Titolo II

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE
DEGLI ARTICOLI 22 E 23 DELLA L. R. 38/2007,
IN MATERIA DI SICUREZZA E REGOLARITÀ
DEL LAVORO NEI CANTIERI

Capo I

Disposizioni in materia di tutor di cantiere

Art. 42

Requisiti professionali del tutor di cantiere

1. ⁶Per l'esercizio delle funzioni di tutor di cantiere, individuato con le procedure di cui all'articolo 91 del d.lgs. 163/2006, è richiesto il possesso di almeno uno

dei requisiti previsti dagli articoli 32 e 98 del d. lgs. 81/2008.

1 bis.⁷ Nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 22 della l.r. 38/2007, gli organismi paritetici, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, possono supportare le stazioni appaltanti per l'individuazione dei professionisti idonei allo svolgimento dell'incarico di cui al comma 1.

2. Oltre ai requisiti professionali di cui al comma 1, è richiesto che il tutor abbia svolto una esperienza lavorativa certificata, di durata non inferiore ad un anno, come coordinatore per l'esecuzione dei lavori, o come responsabile dei servizi di prevenzione e protezione nel macro settore di attività ATECO 3, ovvero come addetto al servizio di prevenzione e protezione nel macro settore di attività ATECO 3 o come addetto allo svolgimento di compiti specifici di sicurezza nel settore delle costruzioni.

3. In ogni caso le capacità e i requisiti professionali del tutor di cantiere devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Art. 43

Compiti del tutor di cantiere

1. Il tutor di cantiere contribuisce a promuovere il rispetto e l'applicazione puntuale, nei cantieri in cui si svolgono i lavori, di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro e in particolare delle disposizioni del d. lgs. 81/2008 a garanzia dell'adempimento degli obblighi relativi alla informazione, formazione e addestramento.

2. In particolare il tutor di cantiere:

a) rileva gli eventuali bisogni formativi in materia di sicurezza effettuando appositi sopralluoghi nei cantieri e, se ravvisa carenze formative o di addestramento, comunica in forma scritta al datore di lavoro la proposta di iniziative formative monitorandone gli esiti;

b) partecipa alle riunioni di coordinamento indette, ai fini dell'espletamento delle azioni di cui all'articolo 92, comma 1, lettere a) e c) del d. lgs. 81/2008, dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori;

c) partecipa agli incontri previsti dall'articolo 23, comma 2, della l.r. 38/2007;

d) propone, ove ne ravvisi l'opportunità, specifiche attività formative sulla base delle esigenze segnalate dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3. La comunicazione di cui al comma 2, lettera a), è trasmessa per conoscenza:

a) al coordinatore per l'esecuzione dei lavori;

b) al responsabile dei lavori;
c) al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle rappresentanze sindacali unitarie dei lavoratori.

4. Se il tutor durante i sopralluoghi in cantiere ravvisa comportamenti o situazioni da cui possa derivare pericolo grave e imminente lo segnala al direttore dei lavori, al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e al datore di lavoro dell'impresa esecutrice o suo delegato, e in mancanza del direttore dei lavori o del coordinatore per l'esecuzione, impartisce ai lavoratori interessati le istruzioni finalizzate all'immediata prevenzione di eventuali incidenti. Se i comportamenti o le situazioni di pericolo perdurano il tutor deve segnalarli all'Azienda USL competente.

5. Il tutor non può svolgere l'attività formativa nei cantieri presso cui opera.

6. Il tutor collabora con il direttore dei lavori e con il coordinatore per l'esecuzione dei lavori alla raccolta e alla conservazione delle informazioni di cui all'articolo 23, comma 1, della l.r. 38/2007.

Art. 44

Poteri del tutor di cantiere

1. Per l'effettuazione dei compiti ad esso attribuiti ai sensi dell'articolo 43 il tutor ha libero accesso a tutte le aree di cantiere e alle relative lavorazioni.

2. Il tutor ha altresì facoltà di accesso alla documentazione di cantiere inerente la sicurezza, con particolare riferimento a quella di cui all'articolo 23, comma 1, della l.r. 38/2007.

Art. 45

Varianti in corso d'opera

1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche al caso di affidamenti di lavori di importo inferiore a euro 5.000.000, che abbiano superato l'importo medesimo a seguito di varianti in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del d.lgs. 163/2006, qualora siano introdotte lavorazioni o cambiamenti nell'organizzazione del lavoro per le quali è necessaria apposita informazione, formazione e addestramento. Si applicano inoltre qualora le varianti determinino un aumento del valore complessivo del contratto superiore al dieci per cento, sempre che non sia già stato realizzato l'ottanta per cento dei lavori.

Art. 46

Linee guida regionali

1. Le linee guida per le stazioni appaltanti e i capitolati

relativi a specifiche tipologie di appalti approvati dalla Giunta regionale, di cui all'articolo 30 della l.r. 38/2007, evidenziano l'obbligo dell'appaltatore di attuare le misure formative e informative di cui all'articolo 23, commi 4 e 6, della l.r. 38/2007 e l'obbligo delle imprese appaltatrici di garantire l'attuazione puntuale delle iniziative formative proposte dal tutor ai sensi del presente titolo.

Capo II

Disposizioni in materia di regolarità del lavoro

Art. 47

Sistemi di rilevazione delle presenze

1. Le imprese affidatarie si dotano di sistemi di rilevazione delle presenze di tutti i lavoratori che eseguono, a qualsiasi titolo, lavori nei cantieri e negli altri luoghi di lavoro in cui viene prestato il servizio.

2. L'Osservatorio nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 9, comma 1, della l. r. 38/2007 elabora linee guida per la valutazione dell'efficacia dei sistemi di rilevazione delle presenze anche sulla base delle esperienze effettuate, nel rispetto comunque della normativa statale vigente.

3. Fino all'emanazione delle linee guida di cui al comma 2 le imprese affidatarie utilizzano i sistemi di rilevazione previsti dalla vigente normativa statale.

Art. 48

Regolarità dei rapporti di lavoro

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 23, comma 3, e dall'articolo 23-bis della l.r. 38/2007, inserito dalla legge regionale 29 febbraio 2008, n. 13, le imprese affidatarie sono tenute a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori mediante il libro unico del lavoro, o la comunicazione preventiva di assunzione o il contratto di lavoro individuale, anche valendosi delle prestazioni dei professionisti abilitati ai sensi della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro), o dei servizi o i centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, ai sensi della legge 12/1979 medesima.

2. Le imprese affidatarie che si avvalgono di lavoratori con contratto di somministrazione sono tenute a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi mediante il contratto di lavoro individuale, anche valendosi delle prestazioni dei soggetti di cui al comma 1, o di quelle del responsabile dell'agenzia di somministrazione del lavoro.

3. Fino al 31 dicembre 2008 la regolarità dei rapporti di lavoro può essere dimostrata anche mediante il libro di paga.

Art. 49

Accertamento della regolarità dei rapporti di lavoro

1. Le stazioni appaltanti accertano l'esistenza e il costante aggiornamento della documentazione di cui all'articolo 48, anche attraverso l'attività svolta dal tutor di cantiere ai sensi dell'articolo 43, comma 6.

Titolo III

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CAPO VI, SEZIONE I, DELLA L. R. 38/2007, IN MATERIA DI APPALTI DI INTERESSE GENERALE

Capo I

Disposizioni generali

Art. 50

Ambito di applicazione

1. Costituiscono appalti di interesse generale quelli che corrispondono almeno ad una delle seguenti finalità:

- a) contenimento o razionalizzazione della spesa;
- b) semplificazione e facilitazione dell'accesso delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2, lettera a), a forniture e servizi innovativi o a forniture e servizi di interesse comune, soprattutto per gli enti di piccola dimensione;
- c) acquisti di beni e servizi per i quali, a seguito di intesa tra amministrazioni aggiudicatrici, sussista un interesse alla effettuazione di un'unica procedura di gara.

2. La Regione aggiudica gli appalti di interesse generale:

- a) ⁸per conto esclusivo delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori, definiti dall'articolo 3 del d.lgs. 163/2006, aventi sede nel territorio regionale;
- b) congiuntamente, delle amministrazioni di cui alla lettera a) e della Regione medesima.

3. Con deliberazione della Giunta Regionale, adottata d'intesa con le amministrazioni interessate, sono individuate le categorie di forniture e di servizi di interesse generale rispetto ai quali la Regione assume le funzioni di cui al comma 2.

Art. 51

Programmazione degli appalti di interesse generale

1. Gli appalti di interesse generale soggetti alle disposizioni del presente titolo sono individuati in apposita sezione del programma annuale dei contratti di cui all'articolo 51 della l. r. 38/2007.

2. La Regione effettua la programmazione degli appalti di interesse generale in coerenza, ove necessario, con gli altri atti di programmazione regionale e locale.

Capo II

Disposizioni procedurali

Art. 52

Procedura unica di gara

1. In caso di appalto di interesse generale, la Regione provvede all'effettuazione di un'unica procedura di gara, previa la stipulazione, nei casi di cui all'articolo 54, di apposita convenzione con le amministrazioni interessate.

Art. 53

Ricognizione del fabbisogno

1. La Regione, in considerazione dell'oggetto dell'appalto, può procedere, preliminarmente all'avvio della procedura di gara, alla ricognizione del fabbisogno delle amministrazioni interessate, anche mediante predisposizione di una apposita procedura informatica.

Capo III

Disciplina della convenzione e delle fasi contrattuali successive alla gara

Sezione I

Convenzione

Art. 54

Convenzione con le amministrazioni interessate

1. La Regione procede alla stipulazione di apposita convenzione con le amministrazioni interessate qualora:

a) l'appalto sia di interesse esclusivo delle amministrazioni interessate, secondo quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, lettera a);

b) l'appalto trovi copertura in finanziamenti gestiti dalla Regione, e di cui le amministrazioni interessate siano destinatarie ai fini della realizzazione dell'appalto medesimo;

c) vi sia l'esigenza, nei contratti di finanziamento di cui all'articolo 63, di consentire ai soggetti partecipanti alla gara di valutare l'affidabilità finanziaria delle amministrazioni interessate;

d) siano da prevedere e disciplinare specifici obblighi posti a carico delle amministrazioni interessate.

Art. 55

Oggetto della convenzione

1. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 54 indicano:

a) l'oggetto dell'appalto e i suoi elementi necessari;

b) la parte destinata alle amministrazioni firmatarie della convenzione, ed il relativo importo, nonché, per i contratti di finanziamento, gli elementi previsti all'articolo 63, comma 1;

c) gli obblighi e le responsabilità derivanti, a carico di tutte le amministrazioni firmatarie della convenzione, dalla corretta attuazione di essa, nonché, nei casi di cui all'articolo 54, comma 1, lettera b), l'importo del finanziamento, i tempi, e le modalità di erogazione;

d) le modalità per il rimborso, da parte delle amministrazioni per conto delle quali viene svolta la procedura, delle spese sostenute dalla Regione per l'effettuazione della stessa;

e) le modalità per l'adesione di ulteriori amministrazioni all'appalto;

f) gli eventuali ulteriori elementi previsti in relazione alla natura dello specifico appalto di cui si tratta.

Sezione II

Disposizioni sull'adesione

Art. 56

Stipulazione del contratto generale

1. ⁹A seguito dell'aggiudicazione della gara la Regione procede alla stipula del contratto generale con l'aggiudicatario. Il contratto generale contiene l'obbligo espresso, a carico dell'aggiudicatario medesimo, di consentire l'adesione a tutte le amministrazioni di cui all'articolo 50, comma 2, oppure, nei casi di cui all'articolo 54, alle amministrazioni sottoscrittici della convenzione di cui al medesimo articolo 54 nonché alle eventuali ulteriori amministrazioni che possono aderire con le modalità definite dalla convenzione stessa, ai sensi di quanto previsto all'articolo 55, comma 1, lettera e).

2. Il contratto generale contiene altresì l'obbligo dell'aggiudicatario di costituire, a favore delle amministrazioni che non abbiano preliminarmente stipulato la convenzione di cui all'articolo 54, e prima dell'adesione delle stesse alla convenzione, la cauzione definitiva per il relativo importo contrattuale.

Art. 57

Modalità di adesione al contratto generale

1. Successivamente alla stipulazione del contratto generale di cui all'articolo 56, le amministrazioni possono aderirvi mediante:

a) ¹⁰la stipulazione di apposito contratto con l'aggiudicatario, qualora sia necessario per la validità del contratto;

b) la sottoscrizione di uno specifico atto di adesione, mediante l'utilizzo di un'apposita procedura telematica.

2. Le amministrazioni aderiscono al contratto ai sensi del comma 1 con le modalità indicate nella documentazione di gara, specificando in particolare, al momento dell'adesione, l'importo e l'oggetto del contratto al quale intendano aderire.

3. L'adesione al contratto è subordinata alla verifica, da parte della Regione:

a) della capienza economica del contratto di cui all'articolo 56;

b) dell'adempimento, da parte delle amministrazioni aderenti, degli eventuali obblighi previsti in convenzione a loro carico;

c) dell'adempimento, da parte dell'aggiudicatario, degli obblighi previsti a suo carico dal contratto generale;

d) della costituzione, da parte del soggetto aggiudicatario del contratto, della cauzione definitiva di cui all'articolo 58, nonché delle ulteriori garanzie eventualmente previste.

4. In caso di esito negativo delle verifiche di cui al comma 3, la Regione non autorizza l'adesione al contratto.

Art. 58

Cauzione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 63, la cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del d. lgs. 163/2006 è costituita con le modalità di seguito indicate:

a) per gli appalti di cui all'articolo 50, comma 2, lettera a), l'aggiudicatario provvede, preliminarmente alla stipulazione del contratto generale con la Regione di cui all'articolo 56, alla costituzione della cauzione definitiva a favore delle amministrazioni che abbiano stipulato la convenzione disciplinata dall'articolo 54, con riferimento al singolo importo contrattuale;

b) ¹¹per gli appalti di cui all'articolo 50, comma 2, lettera b), l'aggiudicatario provvede, prima della stipula del contratto con la Regione, alla costituzione della cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del d.lgs. 163/2006 a garanzia delle prestazioni da rendere alla Regione medesima, obbligandosi nel contempo a costituire, prima dell'adesione, la cauzione a favore delle altre amministrazioni aderenti al contratto. Qualora sia previsto nel bando di gara o nell'invito, la cauzione definitiva può essere costituita interamente o in parte a favore della Regione-Giunta regionale, anche a garanzia degli importi di adesione delle altre amministrazioni aderenti.

Sezione III

Disposizioni sull'esecuzione del contratto di appalto

Art. 59

Gestione del rapporto contrattuale

1. Alla gestione e all'esecuzione del contratto di

appalto provvedono, per le rispettive competenze, le singole amministrazioni aderenti al contratto ai sensi dell'articolo 57.

Art. 60

Procedimento

1. La Regione nomina per ogni appalto di interesse generale un responsabile unico del procedimento.

2. Le amministrazioni di cui all'articolo 50, comma 2, nominano, prima della stipula della convenzione di cui all'articolo 54 o, in mancanza di essa, prima dell'adesione al contratto, un responsabile unico del procedimento e, dopo l'adesione, un direttore dell'esecuzione, ove previsto dalle norme vigenti in materia.

3. ¹²Il responsabile unico del procedimento di cui al comma 2, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione della prestazione e nella fase di verifica di conformità delle prestazioni. Fornisce inoltre al responsabile del procedimento della Regione dati, informazioni e documentazione rilevanti in ordine alla fase di esecuzione e cura la trasmissione all'Osservatorio regionale delle informazioni relative al contratto.

4. ¹³(Abrogato)

Art. 61

Inadempimento del contratto

1. L'amministrazione interessata, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del soggetto aggiudicatario, provvede autonomamente all'applicazione delle penali e, ove ne ricorrano i presupposti, alla risoluzione del contratto per la parte di competenza, assumendo altresì ogni ulteriore iniziativa che ritenga necessaria.

2. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 hanno effetto esclusivamente nei confronti dell'amministrazione che li ha adottati.

3. Le amministrazioni comunicano alla Regione i provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, anche ai fini di eventuali provvedimenti ulteriori di competenza regionale.

Art. 62

Monitoraggio dell'esecuzione del contratto

1. Al fine di consentire il monitoraggio sull'esecuzione del contratto le amministrazioni, successivamente alla conclusione del contratto e, se necessario, anche nel corso della sua esecuzione, comunicano alla Re-

gione, mediante compilazione in via telematica di apposita documentazione, le informazioni relative al comportamento del soggetto aggiudicatario, segnalando altresì le eventuali contestazioni formulate.

Capo IV
Disposizioni specifiche per
particolari tipologie contrattuali

Art. 63
Contratti di finanziamento

1. Nel caso di contratti attinenti a mutui ed altri strumenti finanziari la convenzione di cui all'articolo 54 indica, in particolare:

- a) le modalità con le quali viene determinato il fabbisogno delle amministrazioni;
- b) i casi in cui le amministrazioni interessate possano decidere di non aderire al contratto generale.

2. Nei contratti di finanziamento la cauzione definitiva garantisce la stipulazione del contratto con le amministrazioni aderenti e l'erogazione delle somme in essi previste.

3. Preliminarmente alla stipulazione del contratto generale con la Regione, l'aggiudicatario costituisce a favore della stessa la relativa cauzione, per l'importo e con le modalità indicate nella documentazione di gara. La cauzione viene svincolata dalla Regione successivamente all'erogazione delle somme previste nel contratto generale.

Capo V
Disposizioni transitorie

Art. 64
Termine per la costituzione del Comitato di indirizzo

1. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina del Comitato di indirizzo di cui all'articolo 24 entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e comunque non appena sia stata designata almeno la metà dei suoi componenti. In tal caso il comitato è validamente costituito per lo svolgimento dei suoi compiti.

SEGUONO ALLEGATI

Allegato A

Archivio dei contratti pubblici: dati e informazioni della sezione anagrafica (articolo 10)

1. La sezione si articola nelle seguenti subsezioni:
 - a) subsezione “Stazioni appaltanti”;
 - b) subsezione “Imprese”;
 - c) subsezione “Professionisti ed altri soggetti”.
2. L’anagrafica delle stazioni appaltanti comprende i dati e le informazioni relative ai soggetti di cui all’articolo 2 della l. r. 38/2007, nonché alle centrali di committenza di cui all’articolo 33 del d. lgs. 163/2006.
3. Nella subsezione “Stazioni appaltanti” sono inseriti i seguenti dati per ciascuna stazione appaltante:
 - a) denominazione;
 - b) natura giuridica se soggetto privato;
 - c) codice fiscale;
 - d) indirizzo della sede;
 - e) nominativo del referente interno alla stazione appaltante;
 - f) recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica del referente di cui al punto e);
 - g) indirizzo web del profilo del committente o del sito istituzionale della stazione appaltante.
4. Nella subsezione per le centrali di committenza è inserito, oltre ai dati di cui al comma 3, l’elenco dei soggetti associati o consorziati.
5. Nella subsezione sono inseriti i seguenti dati per ciascun ufficio dei soggetti di cui ai commi 3 e 4 che gestisca procedure di appalto:
 - a) denominazione dell’ufficio;
 - b) l’indirizzo ulteriore dell’ufficio, se dislocato in una sede decentrata;
 - c) nominativo del referente interno all’ufficio, se diverso da quello della stazione appaltante di cui al comma 3, lettera e).
6. L’anagrafica delle imprese comprende i dati e le informazioni relative a:
 - a) i soggetti di cui all’articolo 34 del d.lgs. 163/2006, che abbiano partecipato alle procedure di affidamento;
 - b) i soggetti che concorrono comunque, in qualità di subappaltatori, all’esecuzione dei contratti di cui agli allegati B) e C);
 - c) i soggetti che abbiano prestato i propri requisiti, come avvalimento, secondo quanto disposto all’articolo 50 del d.lgs. 163/2007, con riferimento ai contratti di cui all’articolo 1 della l. r. 38/2007.
7. Nella subsezione “Imprese” sono inseriti in particolare, per ciascun soggetto, i seguenti dati:
 - a) denominazione;
 - b) natura giuridica;
 - c) codice fiscale;
 - d) nominativo del rappresentante legale;
 - e) nominativo del direttore tecnico, per le imprese edili;

- f) indirizzo della sede;
 - g) indirizzo della eventuale sede operativa di riferimento per la Toscana;
 - h) estremi delle posizioni contributive o assicurative presso INPS, INAIL, Cassa edile;
 - i) nominativo del rappresentante sicurezza RLS o RLST;
 - j) nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a), della l. r. 38/2007);
 - k) nominativo del medico competente ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b), della l.r. 38/2007.
8. L'anagrafica dei professionisti e degli altri soggetti coinvolti nell'appalto comprende l'insieme dei dati e delle informazioni relative ai professionisti, ai tecnici ed agli altri soggetti, interni o esterni all'amministrazione appaltante, che abbiano svolto almeno una volta, nei casi in cui sia richiesta per gli stessi informazione specifica negli allegati B e C i ruoli di:
- a) responsabile del programma dei lavori pubblici o del programma dei contratti di forniture e servizi;
 - b) progettista di lavori pubblici;
 - c) progettista incaricato della redazione del piano di sicurezza
 - d) responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 32, anche a seguito di affidamento dell'incarico a personale di profilo amministrativo ai sensi dell'articolo 32, comma 3;
 - e) componente della commissione giudicatrice ai sensi dell'articolo 84 del d. lgs. 163/2006 e del comma 4 dell'articolo 36 della l. r. 38/2007;
 - f) direttore dei lavori;
 - g) coordinatore della sicurezza in corso d'opera;
 - h) rappresentante sicurezza RLS o RLST appaltatario e subappaltatario;
 - i) responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale ai sensi dell'articolo 16, lettera a);
 - j) medico competente di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b della l. r. 38/2007;
 - k) direttore operativo ove nominato ai sensi dell'articolo 21, comma 3 della l. r. 38/2007;
 - l) tutor nei casi previsti dall'articolo 22 della l. r. 38/2007;
 - m) collaudatori dell'opera.
9. Nella subsezione "Professionisti e altri soggetti" sono inseriti i seguenti dati:
- a) titolo e nominativo;
 - b) eventuale amministrazione di appartenenza e ruolo all'interno della stessa;
 - c) professione ed eventuale appartenenza ad albi od ordini professionali;
 - d) codice fiscale;
 - e) indirizzo dell'ufficio o della sede di lavoro;
 - f) recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica.

Allegato B¹

Archivio dei contratti pubblici: dati relativi all'impiego della manodopera ed alla tutela e sicurezza del lavoro (articolo 11)

L'archivio contiene i seguenti dati:

- a) oggetto del contratto;
- b) tipologia dei lavori o dei servizi da eseguire o della fornitura e, nel caso di contratti di forniture, se sia prevista posa in opera;
- c) nominativo del responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 32, anche a seguito di affidamento dell'incarico a personale di profilo amministrativo ai sensi dell'articolo 32, comma 3.
- d) indirizzo del cantiere o del luogo in cui si esegue il contratto;
- e) prezzo a base di gara ed importo degli oneri per la sicurezza ai sensi dell'articolo 86 del d.lgs. 163/2006;
- f) data di aggiudicazione;
- g) data di inizio e termine dei lavori o di esecuzione definiti nel contratto;
- h) denominazione e codice fiscale dell'operatore economico titolare del contratto ed eventualmente dell'esecutore;
- i) denominazione e codice fiscale dell'operatore economico subappaltatore o subcontraente nonché tipo di prestazione e data di autorizzazione del subappalto o del subcontratto;
- j) redazione dei seguenti documenti, ove richiesti:
 1. piano di sicurezza e coordinamento e nominativo del coordinatore della sicurezza per la progettazione;
 2. documento unico di valutazione dei rischi di interferenza e nominativo del soggetto titolare del potere decisionale e di spesa che lo ha redatto;
- k) nominativo del coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori;
- l) estremi dell'atto di nomina del direttore operativo ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della l.r. 38/2007, e relativo nominativo;
- m) nominativo del tutor nei casi previsti dall'articolo 22 della l.r. 38/2007;
- n) presentazione da parte dell'affidatario e valutazione da parte della stazione appaltante di eventuali misure aggiuntive e migliorative per la sicurezza o requisiti di sicurezza connessi all'uso del bene, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della l.r. 38/2007;
- o) esito negativo della verifica dell'idoneità tecnico-professionale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della l.r. 38/2007;
- p) mancata aggiudicazione definitiva o mancato pagamento a seguito della verifica della regolarità contributiva ed assicurativa ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2 della l.r. 38/2007;
- q) inadempienze rilevate dalla stazione appaltante relativamente alle disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro di cui all'articolo 23, commi 3, 4, 5 e 6, della l.r. 38/2007;
- r) elenco delle segnalazioni di infortuni avvenuti nel cantiere, tenuto dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c) della l.r. 38/2007 con diagnosi superiore a trenta giorni lavorativi;
- s) data di sospensione e ripresa dell'esecuzione per i contratti di lavori;
- t) data effettiva del termine dei lavori o di esecuzione del contratto, ammontare complessivo delle ore lavorate e numero delle segnalazioni di infortunio di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c) della l.r. 38/2007 con diagnosi superiore a tre giorni lavorativi.

Allegato C

Archivio dei contratti pubblici: sezione “Intero ciclo dell'appalto” (articolo 14)

1. L'archivio dei contratti pubblici contiene i dati e le informazioni sui contratti di importo superiore a 150.000 euro, relativi alla identificazione ed alle fasi del ciclo dell'appalto, e di cui al seguente elenco:
 - a) identificazione del contratto:
 1. stazione appaltante o altro soggetto che agisce per suo conto;
 2. nominativo e riferimenti del referente della stazione appaltante;
 3. oggetto del contratto;
 4. tipologia del contratto, se di lavori pubblici, forniture, servizi, misto, accordo quadro, concessione;
 5. numeri di riferimento della nomenclatura CPV dell'opera, del servizio o del prodotto;
 6. se il contratto prevede il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni realizzati con materiali riciclabili, se forniture);
 7. tipologia dell'intervento, se lavori, o modalità dell'acquisizione, se forniture e servizi;
 8. eventuale articolazione in lotti;
 9. localizzazione dell'intervento se lavori pubblici, di esecuzione del servizio o di consegna della fornitura;
 10. se il contratto rientra all'interno di un accordo quadro di cui all'articolo 59 del d. lgs. 163/2006;
 11. tipo e importo delle fonti di finanziamento;
 12. per i soli appalti di lavori pubblici, quadro economico distinto fra importo per l'esecuzione del contratto, importo per l'attuazione del piano di sicurezza e insieme delle altre somme a disposizione della stazione appaltante;
 13. nominativo del responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 32, con specificazione nel caso di affidamento dell'incarico a personale di profilo amministrativo ai sensi del articolo 32, comma 3;
 - b) programmazione:
 1. programma e, per i lavori pubblici, aggiornamento annuale in cui è stato previsto l'intervento ed il relativo livello di priorità;
 2. importo previsto in sede di programmazione;
 3. tempi di realizzazione previsti in sede di programmazione.
 - c) progetto e direzione dei lavori, nel caso di lavori pubblici o contratti misti con lavori:
 1. procedura di scelta ed affidamento dell'incarico di progettazione e di direzione dei lavori, qualora esterno;
 2. nominativo del progettista e del direttore incaricato, anche se interno;
 3. importo dell'affidamento, se esterno, per la progettazione e la direzione dei lavori;
 4. livello di progettazione dell'intervento posto a base di gara;
 5. tempi relativi all'affidamento della progettazione, alla redazione del progetto ed all'approvazione dello stesso.
 - d) procedura di affidamento:
 1. eventuale ricorso a centrali di committenza per l'acquisizione di lavori, forniture o servizi ai sensi dell'articolo 33 del d. lgs. 163/2006;

2. procedura di scelta del contraente;
 3. eventuali condizioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione bando;
 4. eventuale ricorso a convenzione per la gestione comune della procedura di gara di cui all'articolo 45 della l. r. 38/2007, nonché ente titolare della procedura stessa ed elenco degli enti che partecipano alla convenzione;
 5. se si sia fatto ricorso a procedure telematiche di acquisto di cui all'articolo 46 della l. r. 38/2007;
 6. se l'acquisto è effettuato sul mercato elettronico della Toscana di cui all'articolo 47 della l. r. 38/2007;
 7. criterio di aggiudicazione;
 8. date relative alla pubblicazione del bando o all'invio delle lettere di invito;
 9. termini di scadenza della presentazione delle offerte;
 10. forme di pubblicità del bando oltre quelle assolute tramite l'osservatorio;
 11. eventuali requisiti di partecipazione/qualificazione richiesti all'impresa
 12. nominativo dei soggetti invitati o partecipanti e relativo ammontare dell'offerta;
 13. valore della soglia di anomalia e numero di offerte oltre tale soglia;
 14. numero di offerte eventualmente escluse automaticamente e di quelle escluse a seguito di verifica delle giustificazioni, con indicazione, limitatamente al secondo caso, del nominativo dell'impresa esclusa;
 15. imprese sorteggiate in procedure aperte o ristrette per forniture o servizi di cui all' articolo 38, comma 3, che non abbiano fornito la prova del possesso dei requisiti o non abbiano confermato le dichiarazioni rese in sede di gara e della eventuale nuova determinazione della soglia di anomalia e della aggiudicazione;
 16. impresa aggiudicataria con riferimento a tutte quelle facenti parte dell'eventuale associazione;
 17. se l'impresa aggiudicataria abbia fatto ricorso all'istituto dell'avvalimento, ai sensi dell'articolo 50 del d. lgs.163/2006 ed elenco delle imprese dei cui requisiti intenda avvalersi;
 18. data di aggiudicazione o definizione della procedura negoziata;
 19. componenti della commissione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 84 del d. lgs. 163/2006 e dell'articolo 36, comma 4, della l. r. 38/2007.
- e) stipula contratto e inizio lavori:
1. forme di pubblicità dell'esito della procedura di selezione ulteriori rispetto a quella presso la pagina web dell'osservatorio;
 2. data di stipula ed eventuale esecutività del contratto;
 3. importo della cauzione definitiva;
 4. data prevista di consegna dei lavori e del relativo verbale;
 5. termine contrattuale per la conclusione dei lavori o servizi;
 6. nominativo del direttore dei lavori;
 7. nominativo del coordinatore della sicurezza in corso d'opera;
 8. ritardo o sospensione della consegna dei lavori.
- f) contratti di subappalto
1. subappalti autorizzati e relativa tipologia delle lavorazioni;
 2. importo del subappalto;
 3. imprese subappaltatarie.
- g) esecuzione del contratto
1. ²importo e date degli stati di avanzamento, relativo ammontare delle ore lavorate

- e numero delle segnalazioni di infortunio di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c) della l.r. 38/2007 con diagnosi superiore a tre giorni lavorativi;
2. modalità e tempi di pagamento degli stati di avanzamento;
 3. nominativo dell'impresa eventualmente subentrata in corso di esecuzione del contratto ai sensi dell'articolo 140 del d. lgs. 163/2007;
 4. data, importo e motivazioni delle varianti;
 5. data e numero di giorni di proroga concessi per atti aggiuntivi;
 6. data ed oneri derivanti degli accordi bonari.

h) ultimazione dei lavori

1. data del verbale di ultimazione lavori o servizio;
2. importo finale contabilizzato;
3. numero e importo di eventuali accordi bonari e riserve, per i soli lavori pubblici;
4. modalità ed esito dell'eventuale collaudo e nominativo dei collaudatori;

i) risoluzioni contrattuali

1. data e motivo della risoluzione contrattuale ai sensi del d. lgs. 163/06;
2. oneri economici derivanti dalla rescissione contrattuale;
3. modalità di prosecuzione dei lavori o del servizio.

¹ Comma inserito con d.p.g.r. 21 gennaio 2014, n. 3/R, articolo 16.

² Articolo così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R, articolo 1.

³ Articolo così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R, articolo 2.

⁴ Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R, articolo 3.

⁵ Comma aggiunto con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R, articolo 4.

⁶ Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R, articolo 5.

⁷ Comma aggiunto con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R, articolo 5.

⁸ Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R, articolo 6.

⁹ Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R, articolo 7.

¹⁰ Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R, articolo 8.

¹¹ Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R, articolo 9.

¹² Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R, articolo 10.

¹³ Comma abrogato con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R, articolo 10.

¹⁴ Allegato così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R, articolo 11.

¹⁵ Punto così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R, articolo 12.

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 2014, n. 4

Disciplina delle fattorie didattiche. Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana).

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Sostituzione del titolo della l.r. 30/2003

Art. 2 - Modifiche all'articolo 2 della l.r. 30/2003

Art. 3 - Modifiche all'articolo 8 della l.r. 30/2003

Art. 4 - Inserimento del titolo II bis nella l.r. 30/2003

Art. 5 - Inserimento dell'articolo 22 bis nella l.r. 30/2003

Art. 6 - Inserimento dell'articolo 22 ter nella l.r. 30/2003

Art. 7 - Inserimento dell'articolo 22 quater nella l.r. 30/2003

Art. 8 - Inserimento dell'articolo 22 quinquies nella l.r. 30/2003

Art. 9 - Inserimento dell'articolo 22 sexies nella l.r. 30/2003

Art. 10 - Modifiche all'articolo 24 della l.r. 30/2003

Art. 11 - Norma transitoria

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l) e n), dello Statuto;

Vista la legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie sociali espresso nella seduta del 9 ottobre 2013;

Considerato quanto segue:

1. La l.r. 30/2003 contiene la definizione di fattorie didattiche intese come attività didattiche ed educative rivolte agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e ad altre tipologie di soggetti interessati, svolte anche al di fuori dell'ambito agrituristico; l'attività di fattoria didattica, pertanto, può essere svolta, non solo dalle imprese agrituristiche, ma da tutte le imprese agricole; se rivolta alle altre tipologie di soggetti interessati deve essere realizzata nell'ambito di progetti educativi pro-

mossi da istituti scolastici, università, organizzazioni professionali agricole ed altre associazioni;

2. Per assicurare che le attività di fattoria didattica rispondano, su tutto il territorio regionale, a standard professionali e qualitativi adeguati e uniformi, è necessario introdurre nella disciplina vigente le norme per definire il procedimento amministrativo per l'avvio dell'attività, i requisiti professionali necessari, rinviando al regolamento di attuazione i requisiti tecnici degli spazi utilizzabili; pertanto con il presente intervento legislativo viene ampliato l'ambito di applicazione della l.r. 30/2003 per introdurre espressamente nella stessa anche la disciplina delle fattorie didattiche;

3. Al fine di favorire la conoscenza delle fattorie didattiche operanti sul territorio regionale, è necessario anche prevedere un logo di riconoscimento regionale e istituire un elenco nel quale inserire tutte le imprese operanti sul territorio regionale;

4. L'introduzione di una disciplina regionale per l'esercizio dell'attività di fattoria didattica rende necessario prevedere le sanzioni amministrative per le violazioni delle norme introdotte;

Approva la presente legge

Art. 1

Sostituzione del titolo della l.r. 30/2003

1. Il titolo della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana), è sostituito dal seguente: "Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana."

2. Ovunque ricorra il titolo originario della l.r. 30/2003 questo è sostituito con il titolo di cui al comma 1.

Art. 2

Modifiche all'articolo 2 della l.r. 30/2003

1. Il comma 2 bis dell'articolo 2 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:

"2 bis. Per fattorie didattiche si intendono le attività didattiche ed educative rivolte agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e ad altre tipologie di soggetti interessati, svolte dalle imprese agricole."

2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 2 della l.r. 30/2003 è inserito il seguente:

"2 bis 1. Le attività rivolte alle altre tipologie di soggetti interessati sono realizzate nell'ambito di progetti educativi promossi da istituti scolastici, università, organizzazioni professionali agricole ed altre associazioni."

Art. 3

Modifiche all'articolo 8 della l.r. 30/2003

1. Il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:

“3. La SCIA e le variazioni di cui ai commi 6, 7 e 8, sono presentate allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è situata l’UTE.”.

Art. 4

Inserimento del titolo II bis nella l.r. 30/2003

1. Dopo il titolo II della l.r. 30/2003 è inserito il seguente: “TITOLO II BIS - Esercizio delle attività di fattoria didattica”.

Art. 5

Inserimento dell’articolo 22 bis nella l.r. 30/2003

1. Dopo l’articolo 22 della l.r. 30/2003 è inserito il seguente:

“Art. 22 bis

Avvio delle attività di fattoria didattica

1. Le imprese agricole singole e associate che intendono avviare l’attività di fattoria didattica sono soggette alla presentazione, per via telematica, della SCIA allo SUAP del comune in cui si esercita l’attività stessa.

2. La modulistica per la presentazione della SCIA è compilata sul sistema informativo ARTEA.

3. Nel caso in cui l’attività di fattoria didattica sia attivata nell’ambito dell’agriturismo, l’imprenditore provvede agli adempimenti di cui agli articoli 7 e 8 per la presentazione della DUA e della SCIA.

4. Le imprese agricole non possono esercitare attività di fattoria didattica nei casi di cui all’articolo 8, comma 1.”.

Art. 6

Inserimento dell’articolo 22 ter nella l.r. 30/2003

1. Dopo l’articolo 22 bis della l.r. 30/2003 è inserito il seguente:

“Art. 22 ter

Modalità di svolgimento e organizzazione delle attività di fattoria didattica

1. Per lo svolgimento delle attività di fattoria didattica è necessaria la presenza dell’imprenditore agricolo o di un suo coadiuvante familiare o di un collaboratore. Tali soggetti devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) attestato di frequenza rilasciato a seguito di un percorso di formazione obbligatoria per operatore di fattoria didattica organizzato ai sensi dell’articolo 22 quater;

b) diploma o laurea in materie pedagogiche;

c) diploma o laurea in materie agrarie;

d) qualifica di guida ambientale;

e) dichiarazione di aver svolto attività didattiche e di animazione rivolte agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, o comunque ogni altra attività di cui all’articolo 14, nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore della legge regionale 21 gennaio 2014, n. 4 (Disciplina delle fattorie didattiche. Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana”); la dichiarazione attesta anche gli eventuali istituti scolastici e/o gli altri istituti, organismi, enti o associazioni ai quali è stata rivolta tale attività;

f) attestato di frequenza di un corso di formazione avente ad oggetto l’attività di fattoria didattica organizzato dalle province, da altre regioni o dalle associazioni di categoria e conseguito prima dell’entrata in vigore della l.r. 4/2014.

2. Per lo svolgimento dell’attività di fattoria didattica l’imprenditore deve stipulare un’apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei visitatori.

3. Con regolamento di attuazione sono disciplinati in particolare:

a) i requisiti tecnici dei locali, degli spazi aperti o di altre strutture aziendali utilizzati per l’attività di fattoria didattica;

b) i requisiti organizzativi in funzione della tipologia dei partecipanti;

c) i limiti e le modalità di utilizzo del logo identificativo di cui all’articolo 22 sexies;

d) le caratteristiche della polizza assicurativa di cui al comma 2.”.

Art. 7

Inserimento dell’articolo 22 quater nella l.r. 30/2003

1. Dopo l’articolo 22 ter della l.r. 30/2003 è inserito il seguente:

“Art. 22 quater

Attività formativa

1. I corsi di formazione obbligatoria per operatore di fattoria didattica sono predisposti nell’ambito della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/ R (Regolamento di esecuzione della legge regionale. 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro”).

2. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della l.r. 4/2014, la Giunta regionale, con deliberazione,

definisce i percorsi formativi di cui al comma 1, e i contenuti tecnico-culturali del programma dei corsi.”.

Art. 8

Inserimento dell'articolo 22 quinquies
nella l.r. 30/2003

1. Dopo l'articolo 22 quater della l.r. 30/2003 è inserito il seguente:

“Art. 22 quinquies

Elenco delle fattorie didattiche

1. Le imprese che svolgono le attività di fattoria didattica sono inserite nell'elenco regionale delle fattorie didattiche, tenuto da ARTEA tramite l'utilizzo del sistema informativo agricoltura della Regione Toscana (SIART) e dell'anagrafe regionale delle aziende agricole di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura).

2. I dati presenti nell'elenco regionale delle fattorie didattiche possono formare oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti privati e pubblici, anche tramite diffusione telematica.”.

Art. 9

Inserimento dell'articolo 22 sexies nella l.r. 30/2003

1. Dopo l'articolo 22 quinquies della l.r. 30/2003 è inserito il seguente

“Art. 22 sexies

Logo identificativo

1. Le fattorie didattiche utilizzano un logo identificativo approvato dalla competente struttura della Giunta regionale e denominato “Rete delle fattorie didattiche della Toscana.”.

2. Il logo identificativo è riportato su tutto il materiale informativo, illustrativo e segnaletico della fattoria didattica, secondo limiti e modalità di utilizzo del logo definite dal regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 22 ter.”.

Art. 10

Modifiche all'articolo 24 della l.r. 30/2003

1. Dopo il comma 6 bis dell'articolo 24 della l.r. 30/2003 è inserito il seguente:

“6 ter. Chiunque svolge le attività di fattoria didattica senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 22 bis è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. Il comune dispone la chiusura dell'attività svolta senza titolo abilitativo.

L'attività di fattoria didattica non può essere intrapresa dall'imprenditore responsabile dell'infrazione di cui al presente comma nei successivi dodici mesi.”.

2. Dopo il comma 6 ter dell'articolo 24 della l.r. 30/2003 è inserito il seguente:

“6 quater. Chiunque svolge le attività di fattoria didattica in violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 22 ter o dei requisiti definiti nel regolamento di attuazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.”.

3. Dopo il comma 6 quater dell'articolo 24 della l.r. 30/2003 è inserito il seguente:

“6 quinquies. Chiunque viola quanto prescritto dall'articolo 22 sexies è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00.”.

Art. 11

Norma transitoria

1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2003, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana”), è modificato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di modifica di cui al comma 1.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 21 gennaio 2014

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 14.01.2014.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 23 settembre 2013, n. 2

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 25 settembre 2013, n. 278

Proponente:

Assessore Gianni Salvadori

Assegnata alle 2^a e 5^a Commissioni consiliari

Messaggio delle Commissioni in data 9 gennaio 2014

Approvata in data 14 gennaio 2014
Divenuta legge regionale 1/2014 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note sono specificate le fonti.

[Legge regionale 23 giugno 2003, n. 30](#)

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2014, n. 5

Alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica (ERP) finalizzata alla razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio di ERP.

Il Consiglio regionale ha approvato
 Il Presidente della Giunta
 promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione

Art. 2 - Condizioni di alienabilità degli alloggi e destinazione dei relativi proventi

Art. 3 - Direttive e criteri per la formazione delle proposte di piani di vendita

Art. 4 - Piano regionale di cessione del patrimonio di ERP

Art. 5 - Garanzia di mantenimento del patrimonio di ERP

Art. 6 - Verifica degli oneri di comunicazione e informazione

Art. 7 - Requisiti degli acquirenti degli alloggi

Art. 8 - Limiti all'alienazione e alla locazione degli alloggi acquistati

Art. 9 - Prezzo di alienazione degli alloggi assegnati

Art. 10 - Alienazione di alloggi non assegnabili e di immobili ad uso non abitativo

Art. 11 - Rendicontazione dei proventi e piani operativi di reinvestimento

Art. 12 - Clausola valutativa

Art. 13 - Norma transitoria

Art. 14 - Abrogazione

PREAMBOLO

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica);

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica);

Vista la legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 (Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica);

Vista la legge regionale 3 novembre 1998, n. 77 (Riordinamento delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 12 settembre 2012;

Considerato quanto segue:

1. A livello statale, la materia dell'edilizia residenziale pubblica (ERP) è disciplinata da alcune leggi, tra le quali, per quanto concerne specificamente la disciplina dell'alienazione degli alloggi, la l. 560/1993;

2. A livello regionale, la materia è regolata dalla l.r. 96/1996, dalla l.r. 77/1998 e dalla legge regionale 5 agosto 2009, n. 46 (Disposizioni sull'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale);

3. La l.r. 77/1998 e la l.r. 96/1996 concernono rispettivamente gli aspetti istituzionali della materia e la disciplina dell'assegnazione e della conduzione degli alloggi;

4. Con la deliberazione del Consiglio regionale 27 maggio 2008, n. 43 (Legge n. 560/1993. Approvazione proposte piani di vendita alloggi di ERP e successive modificazioni e integrazioni. Determinazioni per la sospensione dei piani di vendita e relativa soluzione), so-

no stati sospesi tutti i procedimenti in corso relativi alla vendita degli immobili di ERP in qualunque stato di definizione, fatti salvi i procedimenti in cui, previa verifica dei requisiti costituenti titolo all'acquisto, il prezzo sia stato determinato in via definitiva ed espressamente accettato e sia stata prodotta la documentazione necessaria per la stipula dell'atto di compravendita;

5. La l.r. 46/2009, entrata in vigore il 13 agosto 2009, reca la conferma della disposizione di sospensione dei piani vendita di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 8 marzo 1994, n. 91, (Legge 560/1993. Approvazione proposte piani di vendita alloggi di edilizia residenziale pubblica), facendo salve le procedure di cessione per le quali sia intervenuto un accordo sulla compravendita alla data del 27 maggio 2008;

6. La sospensione dell'efficacia dei piani di cessione di cui alla l.r. 46/2009 è espressamente motivata con riferimento alla necessità di elaborare una disciplina organica della materia, di cui l'alienazione degli alloggi costituisce indubbiamente parte integrante;

7. Si ritiene opportuno garantire nei confronti della generalità degli assegnatari la massima pubblicità e trasparenza, prevedendo l'attivazione di procedure finalizzate anche alla verifica della puntuale osservanza degli oneri di comunicazione e informazione sulle disposizioni e sulle modalità che riguardano l'alienazione degli alloggi di ERP ai singoli assegnatari che possono presentare domanda di acquisto;

8. Le fattispecie di alienabilità a terzi degli alloggi, prima della decorrenza di dieci anni dalla stipula del contratto di acquisto, sono rigorosamente circoscritte con riferimento a gravi motivi sopravvenuti, che siano debitamente documentati;

9. Poiché la previsione legislativa di sospensione è entrata in vigore in data 13 agosto 2009 e considerato che le procedure di cessione degli alloggi inseriti nel piano regionale approvato con del. c.r. 91/1994 sono estremamente complesse e comportano tempi molto lunghi, si ritiene opportuno prevedere il termine del 31 dicembre 2015 per la conclusione delle procedure nei casi in cui sia intervenuto accordo sulla compravendita alla data del 13 agosto 2009;

10. Occorre abrogare la l.r. 46/2009.

Approva la presente legge

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina il sistema di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), con la finalità di assicurare lo sviluppo del servizio pubblico, l'economicità della sua gestione, nel rispetto del principio della piena correlazione tra alienazioni e reinvestimenti, sia sul piano economico che sul piano temporale, l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio, nonché di

assicurare il recupero e la riqualificazione del patrimonio abitativo di ERP esistente per consentirne anche la riassegnazione.

2. Sono soggetti alle norme della presente legge gli alloggi di proprietà di enti pubblici territoriali:

a) che siano stati in qualunque tempo acquisiti, realizzati o recuperati con fondi di ERP;

b) che risultino comunque assegnati ai sensi della vigente normativa in materia di assegnazione degli alloggi di ERP;

c) che siano stati realizzati in attuazione di programmi speciali o straordinari.

3. La presente legge si applica alle unità immobiliari ad uso non abitativo ricomprese in edifici destinati ad ERP, nonché alle aree di pertinenza degli stessi.

4. La presente legge non si applica alle unità immobiliari di proprietà pubblica non acquisite, realizzate o recuperate con fondi di ERP, temporaneamente destinate a finalità di ERP.

Art. 2

Condizioni di alienabilità degli alloggi e destinazione dei relativi proventi

1. L'alienazione di alloggi di ERP assegnati è consentita in presenza di una delle seguenti condizioni:

a) che si tratti di alloggi collocati in un condominio misto;

b) che si tratti di alloggi che, per lo stato di degrado o la particolare caratterizzazione tipologica o strutturale, comportino oneri di gestione e di mantenimento non sostenibili da parte del sistema dell'ERP, come accertato da perizia tecnica;

c) che si tratti di alloggi di ERP ricompresi nel programma regionale di cessione di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 8 marzo 1994, n. 91 (Legge 560/1993. Approvazione proposte piani di vendita alloggi di edilizia residenziale pubblica), e successive deliberazioni modificative ed integrative, per i quali non sia intervenuto alla data del 13 agosto 2009 accordo tra le parti sulla compravendita dell'immobile;

d) che si tratti di alloggi collocati in edifici siti in un territorio comunale diverso da quello del comune di proprietà.

2. L'alienazione di alloggi di ERP non assegnati è consentita in presenza di una delle seguenti condizioni:

a) che si tratti di alloggi non assegnati collocati in un condominio misto;

b) che si tratti di alloggi, compresi in edifici o parti funzionalmente autonome di essi, non assegnabili perché in stato di grave degrado, come accertato da perizia tecnica, o compresi in edifici di particolare caratterizzazione

architettonica, per i quali l'adeguamento agli standard essenziali di abitabilità renda necessari interventi edili e soluzioni tecnologiche economicamente incompatibili con il principio della sostenibilità del servizio di ERP, come accertato da perizia tecnica;

c) che si tratti di alloggi non assegnabili perché ubicati in aree che comportano difficoltà ed alti costi di accesso con particolare riguardo ai servizi scolastici e socio-sanitari, ai servizi di trasporto pubblico e agli esercizi commerciali.

3. E' consentita l'alienazione di aree ed unità immobiliari ad uso non abitativo.

4. Le condizioni di alienabilità di cui al comma 2, lettere a), b) e c), e al comma 3, sono individuate secondo modalità definite dai comuni in forma associata nel livello ottimale di esercizio (LODE) con regolamento.

5. I proventi derivanti dalle alienazioni e dai versamenti di cui all'articolo 8, comma 4, sono destinati esclusivamente alla realizzazione di programmi di edilizia finalizzati all'incremento dell'offerta abitativa e alla riqualificazione del patrimonio di ERP.

Art. 3

Direttive e criteri per la formazione delle proposte di piani di vendita

1. I comuni entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge individuano, attraverso una puntuale ricognizione del patrimonio di ERP, gli alloggi cedibili e formulano, in forma associata di LODE, la proposta di cessione degli immobili e di reinvestimento dei relativi proventi, sulla base delle seguenti fasce in ordine decrescente di priorità:

a) nell'ambito dei condomini misti, gli edifici nei quali la quota di proprietà pubblica è inferiore al cinquanta per cento;

b) gli edifici siti in un territorio comunale diverso da quello del comune di proprietà

c) nell'ambito dei condomini misti, gli edifici nei quali la quota di proprietà pubblica è pari o superiore al cinquanta per cento;

d) ulteriori alloggi alienabili ai sensi dell'articolo 2.

2. Le priorità di alienabilità delle unità immobiliari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), comma 2, lettere a), b) e c), e comma 3, sono disciplinate secondo modalità definite dai comuni in forma associata nel LODE.

3. All'interno delle suddette fasce di priorità il piano di cessione è ordinato secondo il seguente ordine decrescente di criteri:

a) maggiore anzianità di costruzione; per gli edifici che sono stati oggetto di alcuno degli interventi di cui

all'articolo 31, comma 1, lettere b), c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), l'anzianità di costruzione è individuata sulla base dell'anno di realizzazione dell'intervento;

b) ubicazione in comuni ad alta densità abitativa e, fra questi, ubicazione in comuni con densità più alta;

c) nell'ambito di ciascun edificio, l'anzianità di conduzione da parte degli aventi titolo.

Art. 4

Piano regionale di cessione del patrimonio di ERP

1. La proposta di piano regionale di cessione del patrimonio di ERP è approvata con deliberazione della Giunta regionale entro novanta giorni dal ricevimento delle proposte di cessione di cui all'articolo 3.

2. Il piano regionale di cessione del patrimonio di ERP è approvato con deliberazione del Consiglio regionale entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di cui al comma 1 ed ha validità quinquennale.

3. Il piano contiene:

a) gli elementi identificativi degli alloggi e delle aree ed unità immobiliari ad uso non abitativo;

b) le fasi temporali in cui si articola il procedimento di cessione;

c) le tipologie di intervento in relazione alle esigenze di valorizzazione del patrimonio.

4. Il piano è attuato dai soggetti gestori mediante lotti annuali.

5. Il soggetto gestore, prima di procedere alla comunicazione delle offerte di vendita di cui al comma 7, invia, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 3, una comunicazione preliminare agli assegnatari con la quale si rende noto che l'alloggio occupato è stato inserito nel piano di cessione e con la quale si richiede di sottoscrivere, nei termini e con le modalità previsti dalla comunicazione stessa, il preliminare interesse all'acquisto.

6. La comunicazione di cui al comma 5, contiene una prima stima del prezzo di vendita effettuata, per ogni specifica fascia e zona, sulla base dei valori rilevati dall'Agenzia del territorio-Osservatorio del mercato immobiliare, tenendo conto della decurtazione prevista dall'articolo 9, comma 2.

7. Le offerte di vendita degli alloggi assegnati relative ai lotti annuali di cui al comma 4, complete dell'indicazione dei requisiti degli acquirenti di cui all'articolo 7, dei limiti di cui all'articolo 8 e del prezzo di vendita di cui all'articolo 9, sono comunicate dai soggetti gestori, nel rispetto dell'ordine di priorità di cui all'articolo 3, ai soli assegnatari che hanno manifestato il preliminare interesse all'acquisto, i quali possono presentare domanda definitiva

di acquisto entro il termine, secondo le modalità e al prezzo indicati nelle offerte stesse.

8. Gli assegnatari che hanno manifestato il preliminare interesse all'acquisto e che non procedono alla presentazione della domanda definitiva di cui al comma 7, sono tenuti al pagamento delle spese di istruttoria impiegate.

Art. 5
Garanzia di mantenimento
del patrimonio di ERP

1. Al fine del mantenimento delle disponibilità del patrimonio di ERP e dell'economicità della sua gestione, le vendite degli alloggi di ERP in condizioni di alienabilità sono attuate nell'ordine delle priorità stabilite all'articolo 3 ed in modo da garantire a livello regionale ogni anno l'alienazione di un numero di alloggi non superiore al numero degli alloggi realizzati o recuperati nell'anno precedente, secondo i dati risultanti dall'Osservatorio sociale regionale, istituito ai sensi della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Art. 6
Verifica degli oneri di
comunicazione e informazione

1. Gli enti proprietari verificano che i gestori abbiano provveduto ad informare tutti gli assegnatari i cui alloggi siano inseriti nei piani di cessione e ne danno attestazione ai competenti uffici della Giunta regionale.

2. Gli enti proprietari e gli enti gestori attivano iniziative finalizzate ad una completa e trasparente informazione sulle disposizioni e sulle modalità che riguardano l'alienazione degli alloggi di ERP.

Art. 7
Requisiti degli acquirenti degli alloggi

1. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui all'articolo 2, comma 1, gli assegnatari conduttori di un alloggio di ERP da oltre un quinquennio alla data di presentazione della domanda di acquisto o i loro familiari conviventi.

2. In caso di acquisto da parte di altro componente il nucleo familiare è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario.

3. All'atto della presentazione della domanda di acquisto e fino alla stipula del contratto di compravendita, gli assegnatari devono risultare adempienti a tutti gli obblighi contrattuali e gli stessi, nonché gli altri componenti il nucleo familiare, non devono versare in alcuna

delle condizioni sanzionabili con l'annullamento o la decadenza dall'assegnazione, fatto salvo quanto previsto per il requisito reddituale dalla vigente normativa in materia di assegnazione degli alloggi di ERP.

4. Gli assegnatari che non intendano acquistare gli alloggi condotti in locazione, rimangono assegnatari dei medesimi nel caso in cui il nucleo familiare:

- a) comprende soggetti disabili;
- b) è composto esclusivamente da soggetti ultrasessantenni;
- c) è composto esclusivamente da soggetti ultrasessantenni con minori a carico.

5. Nei casi di cui al comma 4, gli alloggi non possono essere alienati a terzi.

6. Gli assegnatari, titolari di reddito familiare annuo non superiore al limite reddituale di decadenza dall'assegnazione fissato dalla Regione, che non si trovano nelle condizioni previste dal comma 4, e che non intendono acquistare gli alloggi condotti in locazione, rimangono assegnatari degli alloggi stessi che non possono essere alienati a terzi, fatti salvi i casi di sottoutilizzo come disciplinati dalla normativa regionale vigente in materia di assegnazione degli alloggi di ERP.

7. Nei casi di sottoutilizzo di cui al comma 6, i comuni possono attivare procedure di mobilità obbligatoria nel rispetto del diritto all'abitazione di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare e comunque nell'ambito del patrimonio di ERP compreso nel medesimo territorio comunale. Gli assegnatari che non ottemperino all'obbligo di mobilità sono tenuti al rilascio degli alloggi occupati, a seguito della dichiarazione di decadenza dall'assegnazione. In tutti i casi di sottoutilizzo è comunque fatta salva la possibilità di acquisto di altri alloggi rimasti liberi, ai sensi del comma 9.

8. Nei casi di superamento, per due anni consecutivi, del limite reddituale di decadenza fissato dalla Regione, da parte degli assegnatari che non si trovino nelle condizioni previste dal comma 4, e che non intendano acquistare gli alloggi condotti in locazione, i comuni possono dichiarare nei loro confronti la decadenza dall'assegnazione. In tali casi gli assegnatari sono tenuti al rilascio degli alloggi stessi, fatta salva comunque la possibilità di acquisto di altri alloggi rimasti liberi, ai sensi del comma 9.

9. Gli alloggi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), nonché gli alloggi rimasti liberi alla conclusione delle suddette procedure di mobilità o di rilascio, possono essere venduti prioritariamente ai soggetti di cui ai commi 7 e 8, nonché ad altri assegnatari di alloggi di ERP in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, previo rilascio degli

alloggi di ERP dagli stessi occupati, e successivamente a soggetti terzi in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto all'assegnazione di alloggi di ERP.

10. Nei casi di cui al comma 9, la vendita avviene mediante asta pubblica, assumendo a base della stessa il valore normale di cui all'articolo 1, comma 307, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), determinato da una perizia tecnica redatta dal soggetto gestore, tenuto conto dei valori rilevati, per la medesima fascia e zona, dall'Agenzia del territorio-Osservatorio del mercato immobiliare.

Art. 8

Limiti all'alienazione e alla locazione degli alloggi acquistati

1. Gli alloggi acquistati ai sensi della presente legge non possono essere alienati, neppure parzialmente, né può esserne modificata la destinazione d'uso, per un periodo di dieci anni dalla data di stipula del contratto di acquisto, in conformità alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

2. Gli alloggi possono essere alienati, previa autorizzazione dell'ente già proprietario ovvero del soggetto gestore eventualmente a ciò delegato, decorsi almeno cinque anni dalla data di stipula del contratto di acquisto, solo in presenza dei seguenti motivi sopravvenuti, che siano debitamente documentati ai sensi della vigente normativa:

a) trasferimento per ragioni di lavoro in un comune distante almeno quaranta chilometri dal comune in cui è ubicato l'alloggio;

b) insorgenza di condizioni di salute tali da rendere incompatibile in modo permanente la fruizione dell'alloggio;

c) variazione del numero dei componenti del nucleo familiare tale da rendere l'alloggio inadeguato;

d) intervenuta separazione dei coniugi o dei conviventi comproprietari dell'alloggio, in assenza di accordo sul mantenimento della titolarità;

e) successione ereditaria;

f) rilascio coattivo a seguito di disposizioni delle forze dell'ordine o dell'autorità giudiziaria.

3. Per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di acquisto, gli alloggi acquistati ai sensi della presente legge possono essere concessi in locazione soltanto al canone ed alle condizioni di cui ai patti territoriali sottoscritti ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).

4. Decorso il termine di inalienabilità di cui ai commi 1 e 2, gli alloggi acquistati ai sensi della presente legge possono essere alienati a terzi, previo versamento al soggetto gestore di un importo a titolo di contributo per la ricostituzione del patrimonio di ERP, pari al 10 per cento del prezzo di acquisto corrisposto, aggiornato sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Tale versamento estingue il diritto di prelazione sugli alloggi spettante all'ente già proprietario.

Art. 9

Prezzo di alienazione degli alloggi assegnati

1. Il prezzo di alienazione degli alloggi di cui all'articolo 2, comma 1, è determinato mediante perizia tecnica redatta dal soggetto gestore, assumendo a base della stessa il valore normale di cui all'articolo 1, comma 307, della l. 296/2006, tenuto conto dei valori rilevati, per la medesima fascia e zona, dall'Agenzia del territorio-Osservatorio del mercato immobiliare.

2. Al fine di individuare il valore dell'alloggio occupato, l'importo determinato ai sensi del comma 1, è decurtato del 25 per cento. Tale percentuale è incrementata dello 0,50 per cento per ogni anno di anzianità dell'immobile fino a raggiungere una decurtazione massima del 40 per cento. Ai fini dell'individuazione dell'anno di costruzione, si tiene conto di quanto stabilito all'articolo 3, comma 3, lettera a).

3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, l'assegnatario dell'alloggio ha facoltà di richiedere direttamente all'Agenzia del territorio una valutazione dell'immobile mediante perizia, che assume valore vincolante ai fini della determinazione del prezzo, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

4. Tutte le spese di istruttoria relative alla predisposizione dell'offerta di vendita nonché le spese di stipula relative agli atti di compravendita sono a carico dell'acquirente.

5. Gli atti di compravendita sono rogati o autenticati dal segretario comunale del comune alienante, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), salvo che l'acquirente preferisca avvalersi dell'opera di un notaio.

6. Il pagamento del prezzo viene effettuato con una delle seguenti modalità:

a) in unica soluzione, all'atto della stipula del contratto, nella misura di cui al comma 2;

b) pagamento immediato di una quota non inferiore al

trenta per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di quindici anni, ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata.

Art. 10

Alienazione di alloggi non assegnabili e di immobili ad uso non abitativo

1. L'alienazione degli alloggi e delle relative pertinenze di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), avviene mediante asta pubblica, assumendo a base della stessa il valore normale di cui all'articolo 1, comma 307, della l. 296/2006, determinato da un'apposita perizia tecnica redatta dal soggetto gestore, tenuto conto dei valori rilevati, per la medesima fascia e zona, dall'Agenzia del territorio-Osservatorio del mercato immobiliare.

2. Le aree e le unità immobiliari ad uso non abitativo ricomprese nel piano regionale di cessione di cui all'articolo 4, possono essere cedute al valore di mercato, determinato da un'apposita perizia tecnica redatta dal soggetto gestore, assumendo a base della stessa il valore normale di cui all'articolo 1, comma 307, della l. 296/2006, tenuto conto dei valori rilevati per la medesima fascia e zona, dall'Agenzia del territorio-Osservatorio del mercato immobiliare.

3. Nel caso in cui i soggetti conduttori non esercitino il diritto di prelazione di cui all'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), l'alienazione avviene tramite asta pubblica, assumendo a base della stessa il valore determinato ai sensi del comma 2.

4. Il pagamento del prezzo avviene contestualmente alla stipula dell'atto di cessione.

Art. 11

Rendicontazione dei proventi e piani operativi di reinvestimento

1. Entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo ad ogni anno di riferimento, ciascun soggetto gestore provvede a monitorare lo stato di attuazione del piano di cessione e a rendicontare le entrate derivanti dalle cessioni effettuate entro la data del 31 dicembre dell'anno di riferimento.

2. La Giunta regionale approva, entro il 31 dicembre dell'anno successivo ad ogni anno di riferimento, il piano operativo di reinvestimento dei proventi derivanti dalle cessioni, individuando, per ciascun intervento, la localizzazione, la tipologia, gli alloggi realizzati o recuperati, nonché la relativa entità finanziaria.

Art. 12

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti dall'alienazione degli immobili di ERP nell'obiettivo di razionalizzare e valorizzare il patrimonio di ERP. A tal fine la Giunta regionale:

a) a partire dal 2015 trasmette, entro il 30 settembre di ogni anno, alla commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sui risultati conseguiti;

b) conclusa la validità del piano di cessione di cui all'articolo 4, presenta al Consiglio regionale una relazione finale contenente i risultati ottenuti dall'attuazione dell'intero piano di cessione, mettendo in particolar modo in evidenza le tipologie degli alloggi alienati in relazione alle condizioni di vendita di cui all'articolo 2, il confronto tra i prezzi di cessione ed i normali prezzi di mercato di alloggi con analoghe caratteristiche e la destinazione dei relativi proventi ottenuti.

2. Il Consiglio regionale sulla base della relazione di cui al comma 1, lettera b), valuta l'efficacia del procedimento di cessione nel raggiungere l'obiettivo di una migliore razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio di ERP, considerando l'opportunità di rivedere le condizioni di alienabilità anche in aumento.

Art. 13

Norma transitoria

1. Gli alloggi di ERP ricompresi nel programma regionale di cessione di cui alla del c.r. 91/1999, e successive deliberazioni modificative ed integrative, sono alienati, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, alle condizioni, con le modalità ed al prezzo di cessione stabiliti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), laddove sia intervenuto, alla data del 13 agosto 2009, accordo tra le parti sulla compravendita dell'immobile, previa verifica dell'esistenza, al momento dell'intervenuto accordo, dei requisiti di legge.

2. Nel caso in cui non risulti possibile perfezionare il trasferimento della proprietà, il soggetto gestore restituisce le somme eventualmente percepite.

3. Le procedure di cui ai commi 1 e 2, si concludono entro il termine del 31 dicembre 2015.

Art. 14

Abrogazione

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

- a) legge regionale 5 agosto 2009, n. 46 (Disposizioni sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica);
- b) legge regionale 1 marzo 2010, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2009, n. 46 “Disposizioni sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica”);
- c) legge regionale 30 dicembre 2010, n. 68 (Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2009, n. 46 “Disposizioni sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica”);
- d) deliberazione del Consiglio regionale del 27 maggio 2008, n. 43 (Legge n. 560/1993. Approvazione proposte piani di vendita alloggi di ERP e successive modificazioni e integrazioni. Determinazioni per la sospensione dei piani di vendita e relativa soluzione).

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 22 gennaio 2014

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 14.01.2014

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 30 luglio 2012, n. 44

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 2 agosto 2012, n. 171

Proponente:

Assessore Salvatore Allocca

Assegnata alla 7^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 13 dicembre 2013

Approvata in data 14 gennaio 2014

Divenuta legge regionale 2/2014 (atti del Consiglio)

SEZIONE III

CORTE COSTITUZIONALE

- Sentenze

SENTENZA 13 gennaio 2014, n. 2

Sentenza sul ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso L.R. 64/201 - procedura concorsuale per affidamento servizi di trasporto pubblico su gomma.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano SILVESTRI	Presidente
- Luigi MAZZELLA	Giudice
- Sabino CASSESE	”
- Giuseppe TESAURO	”
- Paolo Maria NAPOLITANO	”
- Giuseppe FRIGO	”
- Paolo GROSSI	”
- Giorgio LATTANZI	”
- Aldo CAROSI	”
- Marta CARTABIA	”
- Sergio MATTARELLA	”
- Mario Rosario MORELLI	”
- Giancarlo CORAGGIO	”
- Giuliano AMATO	”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Toscana 24 novembre 2012, n. 64 (Modifiche alla l.r. 69/2008, alla l.r. 65/2010, alla l.r. 66/2011, alla l.r. 68/2011 e alla l.r. 21/2012), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 21-28 gennaio 2013, depositato in cancelleria il 24 gennaio 2013 ed iscritto al n. 8 del registro ricorsi 2013.

Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;

udito nell'udienza pubblica del 22 ottobre 2013 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

uditi l'avvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Toscana.

Ritenuto in fatto

1. Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale il 21-28 gennaio 2013 e depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 24 gennaio 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato, in riferimento all'art. 117, commi primo e secondo, lettera e), della Costituzione, l'art. 2 della legge della Regione Toscana 24 novembre 2012, n. 64 (Modifiche alla l.r. 69/2008, alla l.r. 65/2010, alla l.r. 66/2011, alla l.r. 68/2011 e alla l.r. 21/2012).

1.1. Secondo il ricorrente, la norma regionale impugnata, inserendo nell'art. 82 della legge della Regione Toscana 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011), il comma 1-bis il quale prevede che «Nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma al gestore unico di cui all'articolo 90 e fino al subentro dello stesso, gli enti locali competenti provvedono, nei limiti degli stanziamenti di bilancio,

a garantire la continuità del servizio reiterando, anche oltre il primo biennio, i provvedimenti di emergenza emanati ai sensi del comma 1» -, verrebbe a violare la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), nonché il primo comma del ricordato art. 117, in quanto si porrebbe in contrasto con l'art. 5 del Regolamento CE 23 ottobre 2007, n. 1370 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto dei passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio - CEE - n. 1191/69 e - CEE - n. 1107/70).

1.2. L'art. 5, comma 5, del Regolamento CE n. 1370 del 2007, difatti, stabilisce che: «L'autorità competente può prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione. I provvedimenti di emergenza assumono la forma di un'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di un'imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici. [...] I contratti di servizio pubblico aggiudicati o prorogati con provvedimento di emergenza o le misure che impongono di stipulare un contratto di questo tipo hanno una durata non superiore a due anni».

Pertanto, a detta del ricorrente, poiché il comma 1-bis, introdotto dall'art. 2 della legge della Regione Toscana n. 64 del 2012, consente agli enti locali la possibilità di adottare un secondo provvedimento di proroga successivo a quello già disposto e per il quale non viene precisata la durata («anche oltre il primo biennio»), non solo si porrebbe in contrasto con quanto previsto dal diritto europeo, ma recherebbe anche un grave *vulnus* al principio della libera concorrenza, che la disciplina comunitaria intende salvaguardare.

Le finalità del citato Regolamento CE, prosegue l'Avvocatura dello Stato, sono difatti indirizzate a tutelare al massimo il principio della libera concorrenza, così che eventuali deroghe allo stesso - nel caso di specie, la proroga dei contratti in essere per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma - debbono sia rispondere a circostanze eccezionali (nel regolamento si parla di procedimenti «emergenziali»), sia essere temporalmente limitate, e sono, comunque, possibili solo se necessarie per assicurare la continuità dei servizi di trasporto pubblico; condizioni che non sembrerebbero essere state rispettate dalla disposizione regionale impugnata.

Non sanerebbero, poi, secondo il ricorrente, il vizio di legittimità costituzionale della norma sospettata neanche eventuali considerazioni relative alla naturale scadenza di un contratto né l'inerzia dell'amministrazione competente nel dare tempestivamente avvio alle procedure per un nuovo affidamento.

1.3. Infine, si sottolinea come il legislatore regionale, con la disposizione in oggetto, avrebbe trascurato di fissare un termine certo entro il quale la Regione e gli enti

locali sarebbero stati tenuti necessariamente a provvedere alle procedure concorsuali per l'affidamento del servizio, previsione che - a parere del ricorrente - avrebbe quanto meno circoscritto «temporalmente il sacrificio della concorrenza che deriva dall'affidamento diretto, riconducendolo nei termini di eccezionalità e di proporzionalità (il minimo possibile nella situazione emergenziale)».

Alla luce di quanto esposto, il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che la Corte costituzionale dichiari l'illegittimità dell'art. 2 della legge della Regione Toscana n. 64 del 2012 per violazione dell'art. 117, commi primo e secondo, lettera e), Cost.

2. Nel giudizio si è costituita la Regione Toscana, in persona della Presidente *pro tempore* della Giunta regionale, chiedendo che il ricorso sia respinto, in quanto infondato per i motivi di seguito esposti.

2.1. La difesa regionale premette che, con la legge reg. n. 65 del 2010, la Regione Toscana, anticipando le recenti scelte legislative nazionali, ha riformato la disciplina del trasporto pubblico locale al fine di aumentare l'efficienza e l'efficacia del sistema tramite l'individuazione «dell'ambito territoriale ottimale unico di livello regionale, nonché attraverso l'individuazione e l'incentivazione di un nuovo modello di governo del sistema, che, garantendo la partecipazione dei vari livelli istituzionali, avrebbe dovuto consentire, a partire dal 2012, il passaggio ad un unico soggetto gestore, con massima semplificazione delle procedure, maggiori economie di scala ed ottimizzazione delle risorse».

Quindi, prosegue la resistente, con la messa a regime della riforma del trasporto pubblico locale (che, peraltro, si è inserita «in un quadro di incertezza normativa ed economico finanziaria»), si è maggiormente evidenziata l'esigenza di intervenire sulla durata dei contratti in essere, per poter consentire la prosecuzione dei servizi di trasporto sino al termine di decorrenza del nuovo affidamento. Pertanto, la Regione Toscana ha avviato la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio, senza, però, riuscire a portarla a termine per l'aggravarsi della crisi economica finanziaria che ha prodotto un'ulteriore ed impreveduta riduzione dei fondi statali per il trasporto pubblico locale. In tal modo, si è determinata la necessità di una nuova programmazione delle risorse disponibili sul bilancio regionale ed un rinvio dell'espletamento delle procedure di gara per il gestore unico.

Da ciò la necessità, per la Regione, di individuare uno strumento normativo idoneo a garantire la continuità del servizio di trasporto su gomma, stante la scadenza, nel 2010, dei contratti stipulati dalle Province a seguito di gara per l'affidamento dei servizi in oggetto e l'impossibilità di bandire la seconda tornata di gare, a causa delle già ricordate riduzioni dei trasferimenti statali destinati al settore.

2.1.1. In un primo momento - prosegue la resistente Regione - gli enti locali hanno cercato di garantire comunque la prosecuzione del servizio, in applicazione

dell'art. 82, comma 1, della legge reg. n. 65 del 2010, attraverso atti di imposizione degli obblighi di servizio, di cui all'art. 5, comma 5, del ricordato Regolamento CE.

In proposito, si ricorda che il legislatore statale - allo scopo di adeguare la normativa nazionale a quella europea - con l'art. 4, comma 32-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, ha imposto ai gestori l'obbligo di assicurare l'integrale e regolare prosecuzione dell'attività, al fine di mantenere i servizi a prescindere dal titolo di affidamento e dalle relative originarie scadenze.

Venuta meno questa ultima norma a seguito della dichiarazione di illegittimità della medesima da parte della Corte costituzionale con la sentenza n. 199 del 2012, ed essendosi ulteriormente aggravata la situazione finanziaria - al riguardo la difesa regionale ricorda come l'art. 16-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, abbia rinviato ad un decreto ministeriale il compito di definire criteri e modalità con cui trasferire le risorse alle Regioni - si è verificata una situazione di sempre maggiore incertezza ed indeterminazione sulle risorse disponibili per il trasporto pubblico locale, che ha inevitabilmente prodotto la totale paralisi di ogni pur minima programmazione del servizio, data l'impossibilità di aggiudicare la gara senza conoscere «se, quando e quante risorse sar[ebbero state] disponibili».

2.2. Alla luce di tali considerazioni, conclude la difesa regionale, le circostanze eccezionali ed imprevedibili evocate dal comma 5 dell'art. 5 del richiamato Regolamento CE, atte a legittimare, come più analiticamente precisa in seguito, l'adozione di provvedimenti emergenziali da parte della Regione, sembrano essersi verificate. Di conseguenza, il legislatore regionale, con la disposizione impugnata, ha solo cercato di evitare il rischio di interruzioni nello svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale (peraltro in ossequio alla *ratio* stessa della normativa comunitaria); rischio concreto ed imminente a causa dell'impossibilità, in assenza della necessaria copertura finanziaria, di attivare, nei tempi previsti, l'affidamento del nuovo contratto di servizio.

Né, prosegue la difesa regionale, vi sarebbe stata «inerzia [...] nel dare tempestivamente avvio alle procedure per un nuovo affidamento» da parte della Regione Toscana, la quale, al contrario «ha provveduto ad iniziare la procedura di gara, che non ha potuto essere completata, in quanto lo Stato non ha ancora erogato le risorse per il trasporto pubblico locale, che, comunque, doveva essere garantito».

2.2.1. Infine, la Regione Toscana sottolinea come i provvedimenti di emergenza di cui all'articolo 82, comma 1-bis, della legge reg. n. 65 del 2010 «non costituirebbero

una mera estensione di quelli adottati ai sensi del comma 1, ma si fondano su un presupposto fattuale distinto e sopravvenuto».

Il comma 1 dell'art. 82 della ricordata legge regionale, difatti, prevede la proroga dei contratti in essere per consentire la messa a regime della riforma del trasporto pubblico locale (TPL), mentre il comma 1-bis la prevede al fine di scongiurare il rischio di interruzione dei servizi a causa della carenza di risorse a copertura del servizio, la quale, del resto, non ha consentito alla Regione di completare le procedure di gara per l'affidamento al gestore unico, entro i termini preventivati.

2.2.2. Da ultimo, la Regione ricorda di avere sottoposto, con nota 17 settembre 2012, un quesito in merito a tale questione alla Commissione europea, ottenendo una risposta che, nel complesso e difficile quadro normativo e finanziario italiano, considera possibile l'applicazione al caso di specie dell'art. 5, comma 5, del citato Regolamento CE n. 1370 del 2007.

Tutto ciò premesso, la Regione resistente chiede alla Corte costituzionale una declaratoria di infondatezza della questione di illegittimità costituzionale in esame.

3. In prossimità dell'udienza pubblica, la Regione Toscana ha depositato memoria nella quale ribadisce i motivi, già esposti nell'atto di costituzione in giudizio, che avrebbero impedito alla stessa di espletare gare pubbliche per la selezione del gestore, consistenti sia nella riduzione dei finanziamenti statali alle Regioni, sia nella non prevedibilità della entità dei medesimi e della loro durata nel tempo, in relazione ai progressivi contenimenti di spesa determinati dai reiterati interventi di finanza pubblica.

Pertanto, stante la delineata incertezza e precarietà della situazione finanziaria regionale, la Toscana aveva potuto garantire, di volta in volta, l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale solo per periodi inferiori all'anno e non, come previsto dall'art. 15 della legge della Regione Toscana 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale), per un lasso di tempo non inferiore ai tre anni.

Solo dal 2014 - precisa la difesa regionale - la Toscana potrà garantire la disponibilità finanziaria necessaria per poter espletare la gara finalizzata al rinnovo dei contratti in concessione per l'affidamento del servizio pubblico locale grazie al nuovo meccanismo di concorso finanziario dello Stato agli oneri relativi al trasporto pubblico locale previsto dal legislatore nazionale per fronteggiare la situazione di emergenza creatasi.

Inoltre, conclude la difesa della Regione Toscana, è da tenere presente che la disposizione impugnata si è limitata a recepire una norma comunitaria, peraltro nell'ambito del trasporto pubblico locale, cioè di una materia di competenza legislativa regionale, allo scopo di impedire l'interruzione di tale servizio, con grave conseguente danno per l'intera collettività.

Né, nel caso di specie, sarebbe stata violata alcuna

norma statale in tema di tutela della concorrenza, in quanto i gestori titolari dei contratti scaduti o in scadenza erano stati scelti in base alla legge reg. n. 42 del 1998 e la nuova gara, «res[a] non attuabile per la carenza oggettiva [...] di risorse nazionali», era stata prevista in base a quanto disposto dagli articoli dall'83 al 91 della legge reg. n. 65 del 2010.

Pertanto, sulla base di tali considerazioni e rinviando integralmente a quanto già esposto nell'atto di costituzione, la resistente insiste perché la questione promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri venga dichiarata non fondata.

Considerato in diritto

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso in riferimento all'art. 117, commi primo e secondo, lettera e), della Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Toscana 24 novembre 2012, n. 64 (Modifiche alla l.r. 69/2008, alla l.r. 65/2010, alla l.r. 66/2011, alla l.r. 68/2011 e alla l.r. 21/2012), nella parte in cui inserisce nell'art. 82 della legge della Regione Toscana 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) il comma 1-bis.

Con tale disposizione, per il ricorrente, la Regione reitera la proroga dei contratti di affidamento in concessione relativi a servizi pubblici locali, in particolare al trasporto pubblico locale su gomma, senza peraltro stabilire un termine finale (revocando, tra l'altro, un bando di gara per le nuove concessioni, che doveva anche realizzare un sistema di trasporti regionali integrato), contratti che erano stati già prorogati dal comma 1 dello stesso art. 82 - al fine di garantire la continuità del servizio fino all'espletamento della procedura concorsuale - in applicazione di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 5 del Regolamento CE 23 ottobre 2007, n. 1370 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto dei passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio - CEE - n. 1191/69 e - CEE - n. 1107/70).

1.1. L'art. 5 del citato Regolamento (recepito dall'art. 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», il quale espressamente prevede che le Autorità competenti possano avvalersi per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di quanto stabilito dall'art. 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6 di tale regolamento), infatti, disciplina le modalità di affidamento dei servizi di trasporto pubblico passeggeri su strada e su ferrovia, con efficacia precettiva vincolante per gli Stati membri dal 3 dicembre 2009.

In particolare, il comma 5 stabilisce - per fare fronte a situazioni di emergenza in caso di interruzione o possibilità d'interruzione del servizio - che gli enti locali competenti, «nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale

su gomma al gestore unico di cui all'articolo 90 e fino al subentro dello stesso», possano adottare provvedimenti di emergenza, i quali assumono la forma di un'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di un'imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici. La citata norma comunitaria precisa, altresì, che «i contratti di servizio pubblico aggiudicati o prorogati con provvedimento di emergenza o le misure che impongono di stipulare un contratto di questo tipo hanno una durata non superiore a due anni».

1.2. Secondo il ricorrente, l'art. 2 della legge della Regione Toscana n. 64 del 2012, così stabilendo, nel rimettere «alla facoltà degli enti locali la possibilità di adottare un secondo provvedimento di proroga successivo al primo già disposto, senza peraltro circoscriverne nel tempo la durata», violerebbe sia il primo comma dell'art. 117, Cost., in quanto si porrebbe in contrasto con le finalità concorrenziali perseguite dal diritto europeo (in particolare, con l'art. 5 del Regolamento CE n. 1370 del 2007), sia il secondo comma, lettera e), del medesimo articolo della Costituzione, in quanto arrecherebbe un grave *vulnus* alle regole della libera concorrenza, venendo ad invadere la potestà legislativa esclusiva dello Stato in tale materia.

2. In riferimento alla violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. la questione è fondata.

2.1. È necessario, preliminarmente, individuare la materia, tra quelle contemplate dall'art. 117 Cost., alla quale ricondurre la disciplina in esame: in particolare, secondo quanto prescrive la costante giurisprudenza di questa Corte, tenendo presente l'oggetto e la disciplina da essa prevista, nonché l'interesse da essa tutelato, al fine di verificare se al legislatore regionale sia consentito di stabilire, come nel caso in esame, la proroga delle precedenti concessioni relativamente al trasporto pubblico locale, senza limiti di tempo.

Non può essere condivisa l'opinione espressa dalla difesa della Regione resistente, secondo la quale la norma censurata sarebbe riconducibile alla materia del trasporto pubblico locale, materia di competenza legislativa regionale di tipo residuale, ai sensi del quarto comma dell'art. 117 Cost. (sentenza n. 222 del 2005). La disposizione in esame - pur avendo attinenza con detta materia - disciplina (peraltro in maniera difforme dalla normativa nazionale) modalità di affidamento della gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica, ed è riconducibile «secondo consolidata giurisprudenza della Corte, [...] alla materia "tutela della concorrenza", di competenza esclusiva statale, tenuto conto della sua incidenza sul mercato» (sentenza n. 46 del 2013).

Del resto, in numerose pronunce, questa Corte ha precisato che le materie di competenza esclusiva e nel contempo «trasversali» dello Stato, come la tutela della concorrenza di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. - stante il loro carattere «finalistico» - «possono influire su altre materie attribuite alla competenza

legislativa concorrente o residuale delle Regioni fino ad incidere sulla totalità degli ambiti materiali entro i quali si applicano», quale, appunto, nel caso in oggetto, quella della disciplina del trasporto pubblico locale (sentenze n. 291 e n. 18 del 2012; n. 150 del 2011; n. 288 del 2010; n. 431, n. 430, n. 401, n. 67 del 2007 e n. 80 del 2006).

2.2. La disciplina delle modalità dell'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è, quindi, da ricondurre alla materia della tutela della concorrenza, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi del comma secondo, lettera e), dell'art. 117 Cost., tenuto conto della sua diretta incidenza sul mercato e «perché strettamente funzionale alla gestione unitaria del servizio» (*ex plurimis*: sentenze n. 46 del 2013; n. 62 e n. 32 del 2012; n. 339, n. 320, n. 187 e n. 128 del 2011; n. 325 del 2010). Lo scrutinio di legittimità costituzionale va, pertanto, effettuato con riferimento alla copiosa giurisprudenza relativa a questa materia.

2.2.1. Anche recentemente questa Corte, con la sentenza n. 173 del 2013 - dichiarando l'illegittimità costituzionale di una norma della Regione Liguria che prevedeva, in tema di demanio marittimo, una proroga automatica delle concessioni già esistenti senza fissazione di un termine di durata - ha ribadito che «il rinnovo o la proroga automatica delle concessioni viola l'art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza, determinando altresì una disparità di trattamento tra operatori economici, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), dal momento che coloro che in precedenza non gestivano il demanio marittimo non hanno la possibilità, alla scadenza della concessione, di prendere il posto del vecchio gestore se non nel caso in cui questi non chieda la proroga o la chieda senza un valido programma di investimenti. Al contempo, la disciplina regionale impedisce l'ingresso di altri potenziali operatori economici nel mercato, ponendo barriere all'ingresso, tali da alterare la concorrenza».

Ugualmente, con espresso riferimento a possibilità di rinnovi o proroghe automatiche di contratti in concessione relativi al trasporto pubblico locale, questa Corte ha reiteratamente affermato che non è consentito al legislatore regionale disciplinare il rinnovo o la proroga automatica delle concessioni alla loro scadenza - in contrasto con i principi di temporaneità e di apertura alla concorrenza - poiché, in tal modo, dettando vincoli all'entrata, verrebbe ad alterare il corretto svolgimento della concorrenza nel settore del trasporto pubblico locale, determinando una disparità di trattamento tra operatori economici ed invadendo la competenza esclusiva del legislatore statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

È stata, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale di disposizioni regionali, le quali prevedevano la possibilità di proroghe automatiche di contratti di trasporto pubblico locale (sentenza n. 123 del 2011), ovvero il mantenimento di affidamenti preesistenti in capo

agli stessi concessionari di servizi di trasporto pubblico locale oltre il termine ultimo previsto dal legislatore statale per il passaggio al nuovo sistema di affidamento di tali servizi tramite procedure concorsuali (sentenza n. 80 del 2011).

2.2.2. Di conseguenza, è solo con l'affidamento dei servizi pubblici locali mediante procedure concorsuali che si viene ad operare una effettiva apertura di tale settore e a garantire il superamento di assetti monopolistici. In particolare, si è più volte sottolineato al riguardo che «la disciplina delle procedure di gara, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione mirano a garantire che le medesime si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei principi costituzionali di trasparenza e parità di trattamento. La gara pubblica, dunque, costituisce uno strumento indispensabile per tutelare e promuovere la concorrenza (sentenze n. 401 del 2007 e n. 1 del 2008)» (sentenza n. 339 del 2011).

2.3. Anche nel caso di specie, la norma impugnata - nello stabilire la possibilità, per gli enti locali, di reiterare la proroga dei contratti dei gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, senza neppure che vi sia l'indicazione di un termine finale di cessazione delle medesime - ha posto in essere una disciplina che opera una distorsione nel concetto di concorrenza ponendosi in contrasto con i principi generali, stabiliti dalla legislazione statale.

Né ha valore quanto affermato dalla Regione circa il, peraltro non univoco, contenuto della risposta che la Direzione generale della mobilità e dei trasporti della Commissione europea ha fornito al quesito relativo alla possibilità di reiterare, in situazioni emergenziali, anche oltre i due anni previsti dal comma 5 dell'art. 5 del Regolamento CE n. 1370/2007, le misure consentite da tale disposizione. Infatti, pur prescindendo dalla circostanza che se il quesito fosse stato indirizzato anche alla Direzione generale per la concorrenza la risposta, in particolare con riferimento alla mancanza di qualsivoglia termine finale per l'attivazione delle procedure ad evidenza pubblica, forse sarebbe stata più completa, in ogni caso, trattandosi di materia attinente alla tutela della concorrenza, è solo il legislatore statale che, in base all'ordinamento costituzionale italiano, deve farsi carico di eventuali problemi emergenziali.

3. Alla luce di tali considerazioni, l'art. 2 della legge della Regione Toscana n. 64 del 2012, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Restano assorbite le censure sollevate nei confronti del medesimo art. 2 in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Toscana 24 novembre 2012, n. 64 (Modifiche alla l.r. 69/2008, alla l.r. 65/2010, alla l.r. 66/2011, alla l.r. 68/2011 e alla l.r. 21/2012), nella parte in cui inserisce il comma 1-bis nell'articolo 82 della legge

della Regione Toscana 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2014.

Il Presidente
Gaetano Silvestri

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631